



Bollettino Ufficiale

Regione Abruzzo

SPECIALE N. 242 - 24 OTTOBRE 2025

Provvedimenti del Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio -DPC025

Sommario

REGIONE ABRUZZO - DPC - DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE

Determinazioni

DETERMINAZIONE N. DPC025/373 DEL 18.09.2025

L.R. n. 54/1983 s.m.i. Cava di ghiaia in Località “Piano Vomano” del Comune di Morro D’Oro (TE). Ditta richiedente: GFG S.r.l. Autorizzazione proroga alla coltivazione della cava

DETERMINAZIONE N. DPC025/384 DEL 25.09.2025

L.R. 54/1983 s.m.i. Cava di ghiaia in Località “Campo Dragone” nel Comune di Scontrone (AQ). Proroga e variante al progetto di coltivazione e ripristino ambientale, finalizzata alla rimozione dello “stradello” in località Campo Dragone di cui al Foglio 19, Particella n. 1206 e sistemazione ambientale definitiva dell’area di cava. Ditte esercenti: Alto Sangro Snc, Fratelli Melone Srl, M.I.C Srl. Parere regionale di competenza

DETERMINAZIONE N. DPC025/389 DEL 01.10.2025

L.R. 54/1983 s.m.i. Cava in Località “Sterparo” nel Comune di Pretoro (CH) Ditta esercente: Perseo Giovanni Sas di Perseo Antonio & C. Conclusione dell’attività di ripristino della cava e svincolo Polizza fideiussoria

DETERMINAZIONE N. DPC025/391 DEL 03.10.2025

RENEXIA S.p.A.. Autorizzazione Unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 n. 234 rilasciata con determinazione DPC025/045 del 17/02/2022 e modificata con determinazione DPC025/414 del 06/11/2024 per la costruzione e l’esercizio di impianto fotovoltaico di potenza 5995,08 kWp nel comune di Manoppello e opere di connessione anche nel comune di Rosciano. Aggiornamento per modifica non sostanziale relativa alla finalità dell’autorizzazione da intendersi riferita alla costruzione e all’esercizio del solo impianto fotovoltaico.

DETERMINAZIONE N. DPC025/392 DEL 03.10.2025

A.U. 258. E-Distribuzione S.p.A.. Elettrodoto di connessione alla rete elettrica dell’impianto fotovoltaico “AVISUN”, di Renexia S.p.A. autorizzato con A.U. 234. Presa d’atto della determinazione DPC025/391 del 3/10/2025 di modifica non sostanziale della A.U. n. 234. Trasfusione delle disposizioni stabilite nella determinazione DPC025/045 del 17/02/2022 e modificata con determinazione DPC025/414 del 06/11/2024 relative all’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’elettrodoto di connessione dell’impianto fotovoltaico “AVISUN” di Renexia S.p.A. alle medesime condizioni e prescrizioni indicate nelle predette determinazioni, comprensive di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e

dichiarazione di pubblica utilità dell'elettrodotto (cod. rintracciabilità 266265916). Voltura del titolo autorizzativo a EDistribuzione S.p.A..

DETERMINAZIONE N. DPC025/393 DEL 03.10.2025

R.D. 1443/1927, D.P.R. 382/1994 e D.P.R. 327/2001 s.m.i. Variante al programma dei lavori della miniera di marna da cemento denominata "Aterno" in Comune di Cagnano Amiterno (AQ). Società proponente: Italsacci S.p.A. (C.F. e P. IVA 13643901005) con sede legale in Via Divisione Tridentina, 1 Bergamo. Autorizzazione alla realizzazione del progetto di variante con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità

DETERMINAZIONE N. DPC025/395 DEL 07.10.2025

L.R. n.54/1983 s.m.i. e D.G.R. n. 479/2010 – Completamento del risanamento ambientale di una ex-cava sita in Località "Filetto", nel Comune di Giulianova (TE). Ditta richiedente: SANCARMINE Cave S.r.l. Autorizzazione al recupero ambientale

DETERMINAZIONE N. DPC025/407 DEL 14.10.2025

L.R. 54/1983 s.m.i. Cava di sabbia e ghiaia in Località "Piane Battaglie" nel Comune di Campi (TE). Proroga e variante al progetto di coltivazione e ripristino ambientale Ditta esercente: SO.CO.IN. S.a.s. Parere regionale di competenza

DETERMINAZIONE N. DPC025/410 DEL 16.10.2025

Metanodotto "Allacciamento Petrolbitumi di San Salvo (CH) DN 100 (4'') DP 75 bar" in Comune di San Salvo (CH). Società proponente: Snam Rete Gas S.p.A. (C.F. e P. IVA 10238291008) con sede legale in San Donato Milanese (MI). Autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio del metanodotto ed opere connesse con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità. Art. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. n. 327/2001 s.m.i.

REGIONE
ABRUZZO

Giunta regionale

DIPARTIMENTO **TERRITORIO AMBIENTE**SERVIZIO **DPC025 - POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO**UFFICIO **RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

OGGETTO: L.R. n. 54/1983 s.m.i. Cava di ghiaia in Località "Piano Vomano" del Comune di Morro D'Oro (TE).
Ditta richiedente: GFG S.r.l.
Autorizzazione proroga alla coltivazione della cava

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**VISTI:**

- il R.D. 29 luglio 1927, n.1443 "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere";
- il D.P.R. 09 aprile 1959, n.128 "Norma di Polizia delle miniere e delle cave";
- la L.R. 26 luglio 1983, n. 54 s.m.i. sulla "Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo", con particolare riferimento all'Art. 20;
- il D.Lgs

RICHIAMATE le Determinazioni dirigenziali:

- n. DI8/19 del 18/05/2015, con cui veniva autorizzata l'apertura della cava di ghiaia in Località "Piano Vomano" del Comune di Morro D'Oro (TE), distinta in Catasto al Foglio n. 28, Particelle nn. 34, 80 e 81, a favore della Ditta Inerti Della Loggia Srl, con sede legale in Atri via Ponte n.40 - P.IVA 00759470677;
- n. DPC025/304 del 19/08/2024, con cui si autorizzava la Ditta GFG Srl, con sede legale in Atri (TE) via Del Ponte n.40, P.IVA 02083120671, al subingresso nella coltivazione della cava di ghiaia in Località "Piano Vomano" del Comune di Morro D'Oro (TE), distinta in Catasto al Foglio n. 28, Particelle nn. 34, 80 e 81;

RICHIAMATO, altresì, il contratto di Affitto allegato all'istanza di subingresso e stipulato tra la Società proprietaria delle sunnominate Particelle catastali, Agricola della Loggia S.n.c – P.IVA 01708340672, e la Ditta GFG Srl, registrato all' Agenzia delle Entrate di Abano Laziale il 17/02/2021 al n.2953 serie 1T;

VISTA la nota datata 15/05/2025 ed acquisita in data 19/05/2025 agli atti regionali con Prot. n. 205825/25, con cui la Ditta GFG S.r.l., con sede legale in Atri (TE) via Del Ponte n.40, P.IVA 02083120671, ha trasmesso istanza di proroga inerente la cava sita in Località "Piano Vomano" nel Comune di Morro D'Oro (TE), autorizzata con le richiamate Determinazioni dirigenziale n. DI8/19 del 18/05/2015 e DPC025/304 del 19/08/2024, individuata al Catasto al Foglio n.28, Particelle nn. 34, 80 e 81;

VERIFICATO che la sunnominata Particella catastale n.80 del Foglio n.28 è stata oggetto di frazionamento, che ha generato le nuove Particelle n. 87-88-89 del Fg.28 come da modello di frazionamento trasmesso dalla Ditta in data 18/06/2025;

PRESO ATTO, di quanto dichiarato dalla Ditta sul mancato rispetto del cronoprogramma, da ricondurre *"al protrarsi della crisi del settore edile che ha ridotto sensibilmente l'estrazione dei materiali..."*;

PRESO ATTO della documentazione inviata dalla Ditta a corredo della richiamata istanza del 16/05/2025, costituita in particolare da:

Dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 relative alla conformità di progetto, vigenza polizza e disponibilità dei terreni;

- Giudizio del CCR-V.I.A. n. 1750 del 18/05/2011
- Piano di Monitoraggio
- Elaborati grafici e Relazione Tecnica relativi allo stato di fatto dell'area e dell'avanzamento dei lavori di coltivazione
- Documentazione Fotografica

VISTI:

- la polizza fideiussoria n. KL021419/RA stipulata a garanzia dei lavori di ripristino ambientale della cava in oggetto, con la Compagnia Assicuratrice KLPP (Insurance e Reinsurance Company LTD), di importo pari a €. 400.000,00, contratta dalla GFG S.r.l. in data 02/03/2023, a favore della Regione Abruzzo in qualità di Ente beneficiario con scadenza il 02/03/2028;
- l'appendice alla suddetta polizza fideiussoria n. KL021419/RA-R.1 di pari importo, emessa dalla medesima Compagnia, pervenuta con nota prot. 307330 del 23/07/2025 e contratta dalla Ditta in favore della Regione Abruzzo come Ente beneficiario a garanzia dei lavori di ripristino ambientale, con cui è stata prorogata la scadenza della polizza esistente fino al 02/09/2030;

PRESO ATTO:

- del sopralluogo istruttorio effettuato in data 17 luglio 2025 presso l'area di cava, nonché del relativo verbale, registrato agli atti regionali con prot. n. 7656 del 18/07/2025, dal quale risulta che è stata verificata la corrispondenza tra lo stato dei luoghi e gli elaborati progettuali e che non emergono elementi ostativi alla concessione della proroga per l'attività estrattiva della cava in oggetto;
- che, in particolare, al momento del sopralluogo, è stato appurato quanto segue:
 - **Lotto 1:** interamente scavato e già ripristinato (volume originariamente sfruttabile: 169.191,00 mc);
 - **Lotto 2:** parzialmente scavato per 43.591,00 mc;
 - **Lotto 3:** interamente da scavare, con un volume residuo pari a 309.960,00 mc;

VISTA la nota prot. 308240 del 23/07/2025 con la quale la Ditta ha inviato il cronoprogramma dei lavori dettagliato e rimodulato su 5 anni;

VISTA la nota prot. n. 311597 del 25/07/2025, con la quale la Ditta GFG S.r.l. ha trasmesso dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la provenienza dei materiali impiegati per il ripristino ambientale, dalla quale risulta che:

- il Lotto 1 è stato ripristinato con materiale proveniente da cava in prestito regolarmente autorizzata;
- parte del Lotto 2 è stata ripristinata mediante l'utilizzo di terre e rocce da scavo, identificata ai sensi del D.P.R. 120/2017;

VERIFICATA l'iscrizione della Ditta GFG S.r.l. all'*Elenco delle imprese richiedenti l'iscrizione nelle White List* della Prefettura della Provincia di Teramo;

TENUTO CONTO che la Ditta ha presentato in data 25/08/2025, ai sensi dell'art. 272, comma 3 del D.Lgs n. 152/2006 s.m.i., istanza Prot. 339258/25 all'adesione all'autorizzazione di carattere generale, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. 14 ottobre 2019, n.599 recante "*Adozione Autorizzazione di carattere generale per gli stabilimenti in cui si svolgono Attività Estrattiva di Cava e trasporto [...] Impianti e attività in deroga*";

CONSIDERATO che, in base alla documentazione presentata e ai sensi dell'Art. 20 della L.R. 54/1983 e s.m.i., ricorrono le condizioni per accogliere l'istanza di proroga presentata dalla Ditta GFG Srl inerente la cava sita in località "Piano Vomano" nel Comune di Morro D'Oro (TE), individuata al Catasto al Foglio 28, Particelle nn. 34, 80 (ora 87, 88 e 89) e 81, precedentemente autorizzata alla Ditta con Determinazione dirigenziale n. DPC025/304 del 19/08/2024;

ATTESO che ai sensi del comma 1 lett. c) art. 10 della L.R. n. 54/1983 s.m.i., il provvedimento di autorizzazione alla coltivazione della cava in oggetto risulta di competenza della Giunta Regionale;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto;

VISTA la L.R. n. 77 del 14/09/1999 concernente "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" ed in particolare l'art. 5, comma 2, lettera a) che prevede l'adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate

A. di autorizzare ai sensi dell'Art. 20 della L.R. 54/1983, la Ditta GFG Srl, con sede legale in Atri (TE) via Del Ponte n.40, P.IVA 02083120671 [in seguito: Ditta], alla proroga di anni 5 ovvero fino al 20/05/2030 dei lavori di coltivazione della cava di ghiaia in Località "Piano Vomano" nel Comune di Morro D'Oro (TE), distinta in Catasto terreni al Foglio n.28, Particelle nn. 34, 80 (ora 87, 88 e 89) e 81, già autorizzata all'apertura con Determinazione dirigenziale n. DI8/19 del 18/05/2015 e al subingresso con Determinazione dirigenziale n. DPC025/304 del 19/08/2024;

B. di precisare che:

1. la Ditta dovrà attenersi alle condizioni già disposte con le richiamate Determinazioni Dirigenziali, operare in conformità al progetto originario approvato con provvedimento DI8/19 del 18/05/2015, nel pieno rispetto delle prescrizioni normative di cui al D.Lgs n. 624/1996 s.m.i. – Art. 24 e segg., nonché di quanto disposto all'Art. 272 del D.Lgs n.152/2006 s.m.i., a seguito dell'istanza presentata in ottemperanza alla D.G.R. n. 599/2019;
2. La coltivazione deve essere condotta nel rispetto delle vigenti norme in materia mineraria, ambientale, di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro;
3. I lavori devono essere condotti in conformità al cronoprogramma di coltivazione e ripristino ambientale allegato all'istanza di proroga, a partire dallo stato dei luoghi descritto per l'annualità 2025 fino al completamento della cubatura residua di scavo di mc 309.960,00 in 5 anni;

4. L'Impresa verificherà annualmente, e a proprie spese, il rispetto del citato cronoprogramma, comunicando con almeno 15 giorni di preavviso al competente Servizio regionale per le Risorse estrattive e al Comune, sia le risultanze asseverate dal Tecnico esecutore, sia le date di verifica mediante sopralluogo congiunto;
5. Al termine dell'attività di coltivazione della cava e dei lavori di ripristino, la Ditta dovrà trasmettere al competente Servizio regionale, al Comune e all'Autorità competente per la Vigilanza e Controllo sulle cave, una dettagliata Perizia asseverata su quanto realizzato, sottoscritta dalla Ditta e dal Direttore dei Lavori e corredata di tutta la certificazione atta a dimostrare il completo e corretto ripristino ambientale dell'area oggetto dell'intervento estrattivo in conformità al progetto depositato;
6. Il completamento del ripristino ambientale secondo le previsioni progettuali e le relative prescrizioni, sarà accertato a seguito di sopralluogo al quale saranno presenti il titolare della Ditta, il Direttore dei Lavori, i rappresentanti del Comune, dell'Ufficio Risorse Estrattive del Territorio e dell'Autorità competente per la Vigilanza e Controllo. A seguito di apposita relazione a cura dell'Autorità competente per la Vigilanza e Controllo sulle cave, il competente Servizio regionale provvederà al rilascio del provvedimento conclusivo di chiusura della cava e contestuale svincolo della polizza fideiussoria;
7. Nel caso in cui, trascorso il termine autorizzativo, non risultino eseguiti gli interventi di ripristino ambientale, il Servizio regionale competente avvierà il procedimento di escussione;
8. L'efficacia della polizza fideiussoria n. KL021419/RA-RI1 emessa dalla compagnia Compagnia Assicuratrice KLPP (Insurance e Reinsurance Company LTD a garanzia del ripristino ambientale dell'area di cava di € 400.000,00, deve essere mantenuta fino al provvedimento di svincolo che sarà emanato a seguito dell'esito positivo del richiamato accertamento finale da parte dell'Ufficio regionale Risorse Estrattive;

C. di disporre:

1. la pubblicazione, del presente Provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
2. la trasmissione via PEC del presente provvedimento:
 - all'Impresa interessata, per opportuna notifica;
 - al Gruppo Carabinieri Forestale di Teramo;
 - all'Amministrazione comunale di Morro D' Oro (TE);
 - all'ARPA Abruzzo;

- D. di dare atto** che, contro il presente provvedimento, come prevede l'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 90 n. 241 s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT) o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di cui sopra.

L'Estensore
Nicolangelo ZIZZI

(Firme autografe omesse ai sensi del D.Lgs 39/93)

Il Responsabile dell'Ufficio
Giovanni CANTONE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

REGIONE
ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
SERVIZIO POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO
UFFICIO RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO

OGGETTO: L.R. 54/1983 s.m.i. Cava di ghiaia in Località "Campo Dragone" nel Comune di Scontrone (AQ).

Proroga e variante al progetto di coltivazione e ripristino ambientale, finalizzata alla rimozione dello "stradello" in località Campo Dragone di cui al Foglio 19, Particella n. 1206 e sistemazione ambientale definitiva dell'area di cava.

Ditte esercenti: Alto Sangro Snc, Fratelli Melone Srl, M.I.C Srl.

Parere regionale di competenza

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI:

- il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, recante norme sulla disciplina per la ricerca e la coltivazione delle miniere;
- il D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave;
- la L.R. 26 luglio 1983, n. 54 s.m.i., recante "Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo";

PREMESSO che nel Comune di Scontrone (AQ), in località "Campo Dragone", è attiva un'area estrattiva, attualmente coltivata in maniera coordinata da tre Ditte distinte, ovvero Alto Sangro Snc, Fratelli Melone Srl, M.I.C Srl [in seguito "Ditte"], ciascuna titolare di autonoma autorizzazione rilasciata dal Comune di Scontrone, come di seguito specificato:

- Autorizzazione comunale n. 1369 del 25/06/1999, rilasciata alla ditta **Alto Sangro Snc**, con sede legale in Castel San Vincenzo (IS) Via Cartiera, 11 - P.IVA 00085220945, prorogata fino al 02/09/2026 con Determinazione comunale n. 63 del 18/07/2023;
- Autorizzazione comunale n. 1368 del 25/06/1999, rilasciata alla ditta **Fratelli Melone Srl**, con sede legale in Scontrone (AQ) Loc. Campo Dragone snc - P.IVA 00102520665, prorogata fino al 02/09/2026 con Determinazione comunale n. 61 del 17/07/2023;
- Autorizzazione comunale n. 1474 del 12/07/1999, rilasciata alla ditta **M.I.C. Srl**, con sede legale in Pescara (PE) Via Bardet, 19 - P.IVA 00121080667, prorogata fino al 02/09/2026 con Determinazione comunale n. 60 del 17/07/2023;

RICHIAMATI:

- il parere obbligatorio vincolante del C.T.R prot. 724 del 12/02/1993 che prende atto del parere espresso dal Settore Urbanistica e BB.AA. n. 133/244 del 03/12/1992, Prot. 08785/bn/66/094-92, con il quale viene impartita la prescrizione di trovare una soluzione alternativa all'attuale tracciato della strada vicinale del tratturo (cd. "stradello") che divide in due l'area di cava;
- il Verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi relativa all'ultima proroga concessa, redatto il 17/01/2023 dal Servizio regionale DPC025 - Ufficio Risorse Estrattive, recante, tra le altre, la

seguente condizione: *"Per l'eventuale rimozione definitiva del c.d. "stradello" deve essere presentato al Servizio DPC025 - Politica Energetica e Risorse del Territorio un apposito progetto di variante"*;

- le successive Determinazioni comunali n. 60 e n. 61 del 17/07/2023 e n. 63 del 18/07/2023 di autorizzazione alla proroga alle citate Ditte, disposte a seguito della trasmissione del citato Verbale di CdS, le quali riportano integralmente la citata condizione;

ACQUISITE le istanze, di seguito meglio identificate, con cui è stata richiesta la proroga dell'autorizzazione ai lavori di coltivazione e ripristino ambientale della cava per anni sette, nonché l'approvazione del progetto di variante finalizzato all'eliminazione dello "stradello" di cui sopra, censito al Catasto Terreni del Comune di Scontrone al Foglio 19, Particella 1206, che attualmente divide in due il bacino estrattivo di località "Campo Dragone", ai fini della sistemazione ambientale definitiva dell'area di cava, in conformità a quanto stabilito dal richiamato parere dal Settore Urbanistica e BB.AA. n. 133/244 del 03/12/1992, Prot. 08785/bn/66/094-92, ed in ottemperanza alla prescrizione ivi contenuta:

- istanza trasmessa dalla Ditta **Alto Sangro Snc**, registrata agli atti regionali con Prot. n. 0202460/25 del 15/05/2025;
- istanza trasmessa dalla Ditta **Fratelli Melone Srl**, registrata agli atti regionali con Prot. n. 0206561/25 del 19/05/2025;
- istanza trasmessa dalla Ditta **M.I.C. Srl**, registrata agli atti regionali con Prot. n. 0206673/25 del 19/05/2025;

EVIDENZIATO che:

- a seguito della campagna di scavi archeologici volta alla definizione del progetto di rimozione dello strato di interesse archeologico, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di L'Aquila e Teramo, con nota MIC.SABAP-AQ-TE Prot. n. 0004793-P del 27/03/2025, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, al rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche da parte del Comune di Scontrone per il *"progetto di adeguamento alle prescrizioni per l'eliminazione dello stradello che divide in due il bacino estrattivo in località Campo Dragone, finalizzato alla sistemazione definitiva dell'area interessata dalle attività estrattive"*;
- le predette Autorizzazioni sono state rilasciate in data 24/04/2025 alle Ditte Alto Sangro Snc, MIC Srl e Fratelli Melone Snc, rispettivamente con provvedimenti comunali Prot. 1976, Prot. 1977 e Prot. 1978.

VISTA la nota trasmessa in data 13/6/2025 dal Tecnico professionista incaricato dalle suddette Ditte, acquisita in pari data agli atti regionali con cui vengono specificate le Particelle catastali interessate e la volumetria residua di materiale lordo estraibile dalle singole Ditte, in riferimento al progetto di variante finalizzato all'eliminazione dello "stradello":

- Ditta **Alto Sangro Snc**: Foglio 19, Particelle interessate nn. 480p-636p-639p-657p-658p-659p-660p-661p-662p-663p-664p-665p-667p-668p-669p-671(per 1/3)-1026 (ex stradello per 1/3);
Volume estraibile per le suddette porzioni di terreno 38.400 mc circa;
- Ditta **Fratelli Melone Srl**: Foglio 19, Particelle interessate: nn. 482p-483p-485p-671(per 1/3) - 1206 (ex stradello per 1/3);
Volume estraibile per le suddette porzioni di terreno 19.200 mc circa;
- Ditta **M.I.C. Srl**: Foglio 19, Particelle interessate nn. 478p-479p-481p-490p-495p-501p-637p-638p- 672p-671(per 1/3) -1206 (ex stradello per 1/3);
Volume estraibile per le suddette porzioni di terreno 58.600 mc circa;

PRESO ATTO della nota congiunta trasmessa in data 19/06/2025 dalle Ditte Alto Sangro Snc, Fratelli Melone Srl e M.I.C. Srl, registrata agli atti regionali con prot. n. 0256056/25, con la quale:

- viene confermata la volontà congiunta di completare i lavori di coltivazione e sistemazione ambientale relativi al bacino estrattivo in località "Campo Dragone" del Comune di Scontrone (AQ);
- si ribadisce la richiesta di autorizzazione per la definitiva eliminazione dello "stradello", riportato catastalmente al Foglio 19, Particella 1206, e delle porzioni di terreno costituenti le fasce di rispetto, come da progetto tecnico allegato alle istanze, riguardanti le seguenti Particelle catastali (in quota parte o per intero) del Foglio 19: nn. 636, 639, 1090, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 671, 672, 480, 482, 483, 485, 486, 478, 479, 481, 490, 495, 501, 637, 638;
- si richiede che i lavori complessivi siano autorizzati con un unico provvedimento e prorogati dalla data di notifica del nuovo provvedimento comunale di autorizzazione;
- si comunica che i Direttori responsabili della escavazione designati dalle Ditte restano quelli già individuati nelle precedenti istanze, i quali hanno confermato la disponibilità a mantenere l'incarico;

RICHIAMATA la necessità che l'Amministrazione comunale di Scontrone è tenuta a intervenire in sostituzione della Ditta "Tornincasa Felice", dichiarata fallita, avendo già provveduto all'escussione della Polizza fideiussoria a garanzia del ripristino ambientale dell'area di cava limitrofa;

CONSIDERATO che:

- le fasi di coltivazione e di sistemazione ambientale devono essere attuate, a cura delle Ditte operanti, in modo coordinato, in quanto riferite a un'unica area estrattiva;
- il progetto di variante presentato dalle sunnominate Ditte, tuttavia non interferisce con il progetto di ripristino ambientale a cura del Comune;

TENUTO CONTO che, relativamente agli aspetti archeologici sopra evidenziati, in conformità a quanto previsto dal P.R.G. del Comune di Scontrone e a seguito della scoperta di alcune sepolture di epoca preromana e di una glareata lungo lo stradello da eliminare:

- i lavori di coltivazione e ripristino sono stati sospesi per permettere alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province de L'Aquila e Teramo di effettuare, interventi di archeologia preventiva, propedeutici al rilascio del parere favorevole in base al quale sono state successivamente rilasciate le richiamate autorizzazioni paesaggistiche;
- in considerazione di tale periodo di sospensione dei lavori pari a circa due anni, le Ditte istanti hanno dichiarato la necessità di una nuova decorrenza del termine utile all'ultimazione dei lavori di coltivazione e risanamento ambientale;

VISTA la relazione istruttoria 7988 del 01/08/2025 con la quale il tecnico istruttore dell'Ufficio regionale Risorse Estrattive dichiara che non sono emersi elementi ostativi all'accoglimento delle istanze presentate delle Ditte Alto Sangro Snc, Fratelli Melone Srl e M.I.C. Srl, ferma restando la valutazione sulla durata della proroga, ritenendo che le Ditte dovessero dettagliare il cronoprogramma presentato;

PRESO ATTO, a tal proposito:

- della nota registrata agli atti regionali con prot. 324167 il 04/08/2025, con la quale il Tecnico professionista incaricato dalle Ditte Alto Sangro S.n.C., Fratelli Melone S.r.l. e M.I.C. S.r.l., come richiesto per le vie brevi, ha trasmesso una tavola con il cronoprogramma aggiornato e

dettagliato delle attività di coltivazione e sistemazione ambientale relative ai tre siti estrattivi, a integrazione del progetto già presentato;

- della successiva Relazione tecnica redatta dal medesimo Professionista, trasmessa con nota PEC del 16/09/2025 e acquisita in pari data con prot. n. 366682/25, con cui viene illustrato nel dettaglio il cronoprogramma, rimodulato in 5 anni,

VERIFICATO che, alla data del presente provvedimento, le Ditte Alto Sangro Snc, Fratelli Melone Srl e M.I.C. Srl risultano iscritte, rispettivamente, negli elenchi delle imprese non soggette a tentativi di infiltrazione mafiosa istituiti presso le Prefetture di Isernia, L'Aquila e Pescara, ai sensi della L. 190/2012;

RICHIAMATE, inoltre, le seguenti polizze fideiussorie costituite a garanzia della corretta esecuzione dei lavori di coltivazione e di ripristino ambientale delle cave oggetto del presente provvedimento:

- Polizza Fideiussoria n. 96/51217915 della UNIPOL Assicurazioni SpA - Agenzia di Isernia per l'importo di euro 180.000,00, stipulata dalla Ditta Alto Sangro Snc;
- Polizza Fideiussoria n. 702583980 della LLOYD ADRIATICO SpA - Agenzia di Sulmona per l'importo di euro 200.000,00, stipulata dalla Ditta MIC Srl;
- Polizza Fideiussoria n. 702584186 della LLOYD ADRIATICO SpA - Agenzia di Sulmona per l'importo di euro 200.000,00, stipulata dalla Ditta Fratelli Melone Srl;

RITENUTO, per quanto sopra esposto:

- di poter esprimere parere favorevole all'approvazione della variante al progetto di coltivazione e ripristino, finalizzata alla definitiva rimozione del cosiddetto "stradello" (Particella 1206 del Foglio 19), nonché delle porzioni di terreno interessate dalle relative fasce di rispetto, come da documentazione tecnico-progettuale allegata alle istanze;
- di poter esprimere parere favorevole alla proroga delle autorizzazioni alla coltivazione delle cave in oggetto, riferite ai provvedimenti comunali richiamati, per il tempo strettamente necessario al completamento dei lavori autorizzati e alla realizzazione della variante di cui sopra;
- di stabilire, alla luce della complessità dell'intervento, dello stato di avanzamento delle attività e del periodo di sospensione dei lavori dovuto agli interventi di archeologia preventiva eseguiti nel 2024 dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di L'Aquila e Teramo, un nuovo termine di proroga di cinque anni, per l'esecuzione dei lavori complessivi, comprensivi sia delle attività già autorizzate, sia della rimozione dello "stradello";

RICHIAMATI:

- il comma 2, Art. 5 della L.R. n. 54/1983 s.m.i. inerente il "parere obbligatorio e vincolante" a cura dell'Autorità regionale competente [ora: Servizio DPC025 – Politica Energetica e Risorse del Territorio];
- il comma 1, lett. d) Art. 10 della L.R. n. 54/1983 s.m.i., ai sensi del quale il provvedimento autorizzatorio di cui all'oggetto, risulta di competenza del Comune di Scontrone (AQ);

TENUTO CONTO che le Ditte istanti dovranno presentare, prima dell'inizio dei lavori in variante, ai

sensi dell'art. 272, comma 3, del D.Lgs n. 152/2006, istanza di adesione all'autorizzazione di carattere generale, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. 14 ottobre 2019, n.599;

DATO ATTO della regolarità tecnico-amministrativa del presente atto;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

A. di esprimere parere favorevole ai sensi dell'art. 5, comma 2, della L.R. 54/1983 s.m.i.:

- **all'approvazione della variante al progetto di coltivazione e ripristino** della cava in località "Campo Dragone" nel Comune di Scontrone (AQ), finalizzata alla definitiva rimozione del cosiddetto "stradello" (censito al Catasto Terreni al Foglio 19, Particella 1206), nonché delle porzioni di terreno interessate dalle relative fasce di rispetto, come specificamente individuate nella richiamata nota congiunta trasmessa in data 19/06/2025 ed in conformità della documentazione tecnico-progettuale allegata alle istanze presentate dalle Ditte:
 - **Alto Sangro Snc** con sede legale in Castel San Vincenzo (IS) Via Cartiera, 11 - P.IVA 00085220945
 - **Fratelli Melone Srl** con sede legale in Scontrone (AQ) Loc. Campo Dragone snc - P.IVA 00102520665
 - **M.I.C. Srl** con sede legale in Pescara (PE) Via Bardet, 19 - P.IVA 00121080667
- **alla proroga di ulteriori 5 anni delle autorizzazioni comunali alla coltivazione e ripristino ambientale** delle aree di cava site in località "Campo Dragone" nel Comune di Scontrone, rilasciate:
 - alla Ditta Alto Sangro Snc con autorizzazione comunale n. 1369 del 25/06/1999, prorogata con Determinazione comunale n. 63 del 18/07/2023;
 - alla Ditta Fratelli Melone Srl con autorizzazione comunale n. 1368 del 25/06/1999, prorogata con Determinazione comunale n. 61 del 17/07/2023;
 - alla Ditta M.I.C. Srl con autorizzazione comunale n. 1474 del 12/07/1999, prorogata con Determinazione comunale n. 60 del 17/07/2023;

B. di stabilire che il termine massimo per l'esecuzione dei lavori oggetto delle autorizzazioni comunali richiamate in premessa – comprensivi sia del completamento delle attività estrattive e di sistemazione ambientale già autorizzate, sia della realizzazione della variante progettuale finalizzata alla rimozione del cosiddetto "stradello" – è fissato in ulteriori anni cinque decorrenti dalla data di rilascio del provvedimento autorizzativo comunale;

C. di demandare al Comune di Scontrone (AQ), ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 1, lett. d), della L.R. n. 54/1983 s.m.i., il rilascio dell'autorizzazione alla variante e della proroga di cui sopra, alle seguenti ulteriori condizioni rispetto a quelle già disposte con i precedenti atti autorizzativi, alle quali le Ditte richiedenti dovranno attenersi:

Art. 1

- La volumetria residua di materiale lordo estraibile, in riferimento al progetto finalizzato all'eliminazione dello "stradello", è pari a:
 - 38.400 mc circa, relativamente all'attività estrattiva autorizzata con provvedimento comunale in capo alla Ditta Alto Sangro Snc;
 - 19.200 mc circa, relativamente all'attività estrattiva autorizzata con provvedimento comunale in capo alla Ditta Fratelli Melone Srl;
 - 58.600 mc circa, relativamente all'attività estrattiva autorizzata con provvedimento comunale in capo alla Ditta M.I.C. Srl;

- Le Ditte dovranno realizzare i lavori nel pieno rispetto del progetto di variante approvato con il presente parere, nonché in totale conformità al progetto originario allegato alle Autorizzazioni Comunali iniziali e ai successivi provvedimenti comunali di proroga, che restano pienamente vigenti per quanto non modificato dalla variante stessa;
- Le polizze fideiussorie a garanzia del ripristino ambientale dovranno essere mantenute in vigore e potranno essere svincolate solo dopo l'accertamento del regolare ripristino dell'area di cava;
- In presenza di proroghe scadute, senza che la Ditta/e abbia inoltrato, prima della scadenza, richiesta di rinnovo alla Compagnia Assicuratrice, verrà avviato il procedimento di decadenza dell'autorizzazione;

Art. 2

Prima dell'inizio dei lavori in variante, le Ditte dovranno trasmettere al Comune, alla Regione e all'Autorità di Vigilanza e Controllo sulle cave, la seguente documentazione:

- almeno 8 (otto) giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori, la denuncia di inizio lavori ai sensi degli artt. 24 e 28 del DPR 128/1959 s.m.i., corredata da idonea documentazione secondo quanto disposto al D.Lgs n. 624/1996;
- entro e non oltre il termine fissato dagli Artt. 24 e 28 del D.P.R. 128/1959, il DSS (Documento di Sicurezza e Salute) aggiornato, contenente la Valutazione dei Rischi specifica per il settore estrattivo, integrando i contenuti indicati all'art. 4 del D.Lgs 626/94 s.m.i. con quelli del D.Lgs n. 81/2008 s.m.i.;
- copia della comunicazione di messa in esercizio, ai sensi dell'art. 269 c. 6 del D.lgs. 152/06 s.m.i.;

Durante l'esecuzione dei lavori, le Ditte dovranno operare nel pieno rispetto di tutte le disposizioni vigenti in materia mineraria, ambientale, di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché a salvaguardia della pubblica incolumità.

Alla fine dei lavori, il completamento del ripristino ambientale dell'area di cava sarà oggetto di apposito sopralluogo di collaudo che sarà disposto a seguito della trasmissione, da parte delle Ditte, di una Perizia asseverata da un Tecnico Professionista e controfirmata dalla Ditte e dai Direttori dei Lavori. Al sopralluogo saranno presenti i titolari delle Ditte, i Direttori dei Lavori, i rappresentanti del Comune, dell'Ufficio regionale Attività Estrattive e della Autorità di Vigilanza e Controllo sulle cave.

Art. 3

L'autorizzazione allo svincolo delle polizze fideiussorie di cui all'Art.1 sarà rilasciata dall'Ufficio regionale Risorse Estrattive del Territorio solo a seguito del regolare esito del suddetto sopralluogo di collaudo e della verifica documentale del ripristino ambientale, secondo le previsioni progettuali e le relative prescrizioni, nonché agli esiti dell'Autorità di Vigilanza e Controllo sulle cave. Nel caso in cui, trascorso il termine autorizzativo, non risultino eseguiti gli interventi di ripristino ambientale, l'Ufficio Risorse Estrattive si riserva di avviare il procedimento di escussione della polizza, secondo quanto disposto all'art. 29 della L.R. 54/1983 s.m.i.

Art. 4

Nel rispetto dell'Art. 4 ("Esercizio della vigilanza") del D.Lgs 624/1996, le Ditte dovranno fornire tutti i mezzi necessari per verificare i lavori e comunicare l'avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di Polizia Mineraria.

Art. 5

Le Ditte hanno l'obbligo di fornire entro e non oltre la data del 30 aprile di ogni anno, e comunque quando l'Ufficio Regionale Risorse Estrattive lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all'attività estrattiva dell'anno precedente. In mancanza di tale adempimento, l'Ufficio, dopo ulteriore avviso, dispone l'irrogazione delle sanzioni previste.

D. di disporre:

- la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- la trasmissione via PEC del presente provvedimento:
 - all'Amministrazione Comunale di Scontrone (AQ);
 - alle Ditte richiedenti Alto Sangro Snc, Fratelli Melone Srl e M.I.C Srl;
 - al Gruppo Carabinieri Forestale di L'Aquila;
 - all'ARPA Abruzzo;

E. di dare atto che, avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990 s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT) o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di cui sopra.

Il Tecnico istruttore
Nicolangelo Zizzi

Il Responsabile dell'Ufficio
Giovanni Cantone

(Firme autografe omesse ai sensi del D.Lgs 39/93)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

REGIONE
ABRUZZO

Giunta regionale

DIPARTIMENTO **TERRITORIO AMBIENTE**SERVIZIO **DPC025 - POLITICA ENERGETICA e RISORSE DEL TERRITORIO**UFFICIO **RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

Oggetto: L.R. 54/1983 s.m.i. Cava in Località "Sterparo" nel Comune di Pretoro (CH)
Ditta esercente: Perseo Giovanni Sas di Perseo Antonio & C.

Conclusione dell'attività di ripristino della cava e svincolo Polizza fideiussoria

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con Provvedimento Comunale prot.6411 del 23/12/2010, la Ditta Perseo Giovanni Sas di Perseo Antonio & C., avente sede legale in Pretoro (CH) via Cappelle n.29 - P.IVA 00240610691, è stata autorizzata all'ampliamento della coltivazione di una cava di ghiaia sita nel Comune di Pretoro (CH) in Località "Sterparo", identificata catastalmente al Foglio di mappa n.4, Particelle nn.310-672-311-315-316-317-462-463-468-682-632-631/p, precedentemente autorizzata all'apertura con atto Prot. n.2260 del 25/06/1998 e successiva proroga Prot. n.2259 del 23/04/2004;

ACQUISITA l'istanza di chiusura dei lavori della cava in oggetto con ripristino all'utilizzo agricolo dei terreni interessati, trasmessa a mezzo PEC dalla Ditta esercente in data 03/04/2025 e registrata in pari data agli atti regionali con Prot. n.138549/19;

ESAMINATI, per quanto riguarda le verifiche ambientali:

- la relazione tecnico-illustrativa datata 15/05/2025, sottoscritta dal Tecnico professionista incaricato dalla Ditta, con cui è stato documentato lo stato dei luoghi del sito di cava, corredato dai rilievi plano-altimetrici dell'area, da report fotografico e da documentazione, a titolo esemplificativo a campione, attestante la qualità dei materiali utilizzati per il ritombamento dell'area di cava;
- l'Asseverazione con cui il Tecnico incaricato dichiara che lo stato attuale della cava corrisponde a quanto riportato nella succitata relazione tecnica e nella documentazione cartografica e fotografica ad essa allegate;
- la dichiarazione di idoneità dei materiali utilizzati per il ripristino ambientale, sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta, datata 17/07/2025 e acquisita in pari data al Prot. regionale n. 300734/25, con cui si attesta che *"i materiali finalizzati al ripristino ambientale e utilizzati per il ritombamento totale dell'area di cava in oggetto sono costituiti da terreno vegetale acquistato da terzi e da terre e rocce da scavo, in conformità con quanto previsto dagli atti autorizzativi specifici e nel rispetto delle normative vigenti in materia ambientale (rif.to DPR 120/2027) [...];*

CONSIDERATO l'esito del sopralluogo ispettivo, convocato dal competente Servizio regionale con nota Prot. n. 251440/25 del 17/06/2025 ed effettuato nell'area di cava in data 19/06/2025 dai Tecnici dell'Ufficio Risorse Estrattive unitamente ai Rappresentanti della Ditta e dell'Amministrazione comunale di Pretoro;

PRESO ATTO che, come da Verbale del sopralluogo sopra menzionato, redatto in pari data e registrato agli atti regionali con n. prog. 7205/25, risulta che:

- il ripristino totale dell'area di cava è avvenuto conformemente al progetto di ripristino autorizzato;
- l'area di cava si presenta omogeneamente raccordata ai terreni circostanti, con uno strato di terreno vegetale rinaturalizzato grazie alla presenza di vegetazione erbacea spontanea, nel rispetto del progetto depositato;
- non si riscontrano motivi ostativi al proseguimento dell'iter istruttorio per dichiarare la chiusura dei lavori di coltivazione della cava e il conseguente svincolo della polizza;

RICHIAMATO, a tal proposito, il deposito cauzionale effettuato con Polizza Cauzioni n.190.071.0000906316 stipulata in data 04/11/2010 dalla Ditta esercente con la Compagnia Assicuratrice Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Agenzia di Chieti per un importo di Euro 240.000,00 a garanzia della realizzazione dei lavori di risanamento ambientale dell'area di cava;

VISTA la L.R. 54/1983 s.m.i., con particolare riferimento all'art. 29 "Risanamento Ambientale";

RITENUTO, per tutto quanto sopra esposto, di considerare concluse le attività di coltivazione della cava compresi i lavori di risanamento ambientale e, pertanto, di liberare la Ditta dai vincoli imposti con la richiamata Polizza fideiussoria;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto;

VISTA la L.R. n. 77/1999 S.M.I. concernente "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" ed in particolare l'art. 5, comma 2, lett. a) che prevede l'adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

DETERMINA

per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato

A. di prendere atto della conclusione delle attività di coltivazione della cava sita in località "Sterparo" nel Comune di Pretoro (CH) identificata catastalmente al Foglio di mappa n.4, Particelle nn. 310-672-311-315-316-317-462-463-468-682-632-631/p e autorizzata con Provvedimento Comunale prot. 6411 del 23/12/2010 alla Ditta Perseo Giovanni Sas di Perseo Antonio & C. - P.IVA 00240610691, con sede legale in Pretoro (CH) via Cappelle n.29, avendo acquisito e verificato la necessaria documentazione sul ripristino ambientale;

B. di liberare, conseguentemente, la Ditta Perseo Giovanni Sas di Perseo Antonio & C., dagli obblighi a garanzia della realizzazione del risanamento ambientale imposti con la Polizza Cauzioni n.190.071.0000906316 stipulata in data 04/11/2010 dalla medesima Ditta con la Compagnia Assicuratrice Vittoria Assicurazioni S.p.A. per un importo di Euro 240.000,00;

C. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

D. di trasmettere il presente provvedimento nei modi consentiti dalla legge alla Ditta Perseo Giovanni Sas di Perseo Antonio & C. nonché a:

- Comune di Pretoro (CH)
- Gruppo Carabinieri Forestale – Chieti;
- ARPA Abruzzo – Distretto Provinciale di Chieti;

E. di dare atto che, contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990 s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT) o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di cui sopra.

Il Tecnico Istruttore
Giuseppe Ciuca

(firme autografe omesse ai sensi del D.Lgs 39/93)

Il Responsabile dell'Ufficio
Giovanni Cantone

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO



Dipartimento Territorio – Ambiente DPC
Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio – DPC025
Ufficio Energia e Sostenibilità

**AUTORIZZAZIONE UNICA D.Lgs. 387/2003 n. 234
AGGIORNAMENTO**

DIPARTIMENTO: TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO: POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

UFFICIO: ENERGIA E SOSTENIBILITÀ

OGGETTO: RENEXIA S.p.A.. Autorizzazione Unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 n. 234 rilasciata con determinazione DPC025/045 del 17/02/2022 e modificata con determinazione DPC025/414 del 06/11/2024 per la costruzione e l'esercizio di impianto fotovoltaico di potenza 5995,08 kWp nel comune di Manoppello e opere di connessione anche nel comune di Rosciano. Aggiornamento per modifica non sostanziale relativa alla finalità dell'autorizzazione da intendersi riferita alla costruzione e all'esercizio del solo impianto fotovoltaico.

Proponente: RENEXIA S.p.A.

P.IVA/C.F.: 02192110696

Sede legale: Viale Abruzzo n. 410, Chieti (CH)

Sede impianto e opere connesse: Comuni di Manoppello (PE) e Rosciano (PE)

Tipologia impiantistica: Costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare, mediante l'installazione di 8136 moduli fotovoltaici con potenza unitaria pari a 680 Wp e 504 con potenza unitaria pari a 675 Wp, per una potenza complessiva di 5995,08 kWp installati su inseguitori mono-assiali, nel Comune di Manoppello, denominato "AVISUN.



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 387/03, concernente “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e in particolare l’art. 12;
- il D.M. 10 settembre 2010, con cui sono state emanate le “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
- il D.Lgs. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”, con particolare riferimento agli artt. 4 e 5 sui criteri generali per la costruzione e le modifiche sostanziali di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e opere connesse e all’art. 44 (sanzioni amministrative in materia di autorizzazione);
- il D.Lgs. 199/2021 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili” per la disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili e le procedure autorizzative specifiche;
- il D.Lgs. 190/2024 “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”;
- la D.G.R. n. 789 del 30/11/2016, avente ad oggetto “D.Lgs 387 del 29 Dicembre 2003 – Aggiornamento della modulistica necessaria per l’ottenimento dell’Autorizzazione unica alla realizzazione e all’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili”;

VISTA l’autorizzazione unica (A.U.) n. 234 rilasciata ai sensi dell’art. 12 D.Lgs. 387/2003 in favore di Renexia S.p.A. con determinazione DPC025/045 del 17/02/2022;

RICHIAMATA altresì la determinazione DPC025/414 del 06/11/2024 di aggiornamento dell’A.U. n. 234 con variante progettuale per modifica del layout impianto e del tracciato delle opere di connessione e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere connesse;

PRESO ATTO della comunicazione di Renexia S.p.A. prot. n. REN_2025_CH_0000364_EI 09/09/2025, agli atti con prot. n. 0357710/25 del 09/09/2025, con cui il titolare richiede la modifica non sostanziale dell’A.U. n. 234, rilasciata e aggiornata con i provvedimenti sopra richiamati, al fine di attribuire l’autorizzazione al solo impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare;

PRESO ATTO in particolare della motivazione alla base dell’istanza, ovvero che con l’accettazione del preventivo di connessione il titolare non si è avvalso della facoltà di realizzare in proprio l’impianto di rete per la connessione e si è impegnato a volturare in favore di E-Distribuzione S.p.A. tutte le autorizzazioni, licenze o permessi inerenti all’impianto di rete per la connessione rilasciati dalle competenti amministrazioni e anche le relative servitù di elettrodotto;

PRESO ATTO altresì della richiesta di voltura del 7/8/2025, agli atti con prot. n. 0329170/25 del 7/8/2025, con cui il titolare Renexia S.p.A. ed E-Distribuzione S.p.A. hanno richiesto la voltura in favore di E-Distribuzione S.p.A. dell’A.U. n. 234 limitatamente alle opere di rete come definite nel preventivo di connessione, la cui costruzione ed esercizio sarà di competenza del gestore di rete, come stabilito nel preventivo di connessione medesimo accettato dal titolare;



RILEVATO che la modifica richiesta da Renexia S.p.A. non è inerente agli interventi autorizzati con le determinazioni DPC025/045 del 17/02/2022 e DPC025/414 del 06/11/2024 ma esclusivamente all'attribuzione di titolarità e responsabilità in merito alla costruzione ed esercizio delle opere per come queste sono state autorizzate con i predetti provvedimenti;

CONSIDERATO che gli interventi autorizzati con le determinazioni DPC025/045 del 17/02/2022 e DPC025/414 del 06/11/2024, sottoposti anche alle seguenti procedure di valutazione ambientale previste dalla parte II del D.Lgs. 152/06:

- verifica di assoggettabilità a VIA, conclusa con esito favorevole all'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale (giudizio CCR-VIA n. 3582 del 16/12/2021),
- verifica preliminare, conclusa con presa d'atto che la modifica è conforme rientra nelle previsioni del D.Lgs. 152/06, art. 6, commi 9 e 9-bis, che gli interventi previsti non subiscono modifiche e pertanto non è necessario sottoporre la modifica alle procedure di valutazione ambientale (giudizio CCR-VIA n. 4108 del 14/12/2023);

PRESO ATTO che l'assetto autorizzativo risultante dagli aggiornamenti come sopra delineati non presenta incoerenze con le disposizioni dell'intervenuto D.Lgs. 190/2024, dal momento che per gli interventi sottoposti alla disciplina del decreto medesimo, elencati negli allegati A, B e C (quest'ultimo in particolare riferito agli interventi da autorizzare con procedura ordinaria), non è esclusa la possibilità che le opere connesse e le infrastrutture indispensabili al funzionamento di impianti siano autorizzati con titolo distinto da quello dell'impianto stesso;

RITENUTO, anche in ragione di tutto quanto sin qui esposto, che la modifica richiesta da Renexia S.p.A. in data 9/9/2025 possa essere considerata modifica non sostanziale;

RICHIAMATA la previsione dell'art. 8 dell'A.U. n. 234 "Nel caso di modifica non sostanziale per impianti non ancora esistenti, la Regione Abruzzo può aggiornare l'autorizzazione e le relative condizioni dandone comunicazione a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento di autorizzazione unica";

RITENUTO pertanto potersi procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione n. 234 rilasciata con determinazione DPC025/045 del 17/02/2022, modificata con determinazione DPC025/414 del 06/11/2024, e che detto aggiornamento, in virtù della specificità della modifica, debba prevedere due distinti passaggi:

- presa d'atto della modifica non sostanziale dell'autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 n. 234, che deve intendersi autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del solo impianto per la produzione di energia elettrica da fonte solare, denominato "AVISUN", alle medesime condizioni e prescrizioni stabilite nelle determinazioni DPC025/045 del 17/02/2022 e DPC025/414 del 06/11/2024, quest'ultima per la parte inerente alla modifica del layout dell'impianto, e conseguente aggiornamento del relativo provvedimento tramite la presente determinazione;
- necessità di presa d'atto che l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle opere connesse per l'immissione in rete dell'energia elettrica prodotta, alle medesime condizioni e prescrizioni stabilite nelle determinazioni DPC025/045 del 17/02/2022 e DPC025/414 del 06/11/2024, quest'ultima per la parte inerente alla variazione del tracciato delle opere di connessione e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere di connessione medesime, deve essere trasfusa in un provvedimento



separato, con il quale si provvederà, all'esito favorevole dell'istruttoria sull'istanza del 7/8/2025, alla contestuale voltura del titolo autorizzativo in favore di E-Distribuzione S.p.A.;

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione agli atti di questo Servizio non risultano elementi ostativi all'aggiornamento dell'autorizzazione in oggetto;

CONSIDERATO, pertanto, potersi procedere, con il presente provvedimento, all'aggiornamento dell'A.U. n. 234 ex art. 12 del D.Lgs. 387/03 per la modifica non sostanziale che ridefinisce il provvedimento come "Costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare, mediante l'installazione di 8136 moduli fotovoltaici con potenza unitaria pari a 680 Wp e 504 con potenza unitaria pari a 675 Wp, per una potenza complessiva di 5995,08 kWp installati su inseguitori mono-assiali, nel Comune di Manoppello, denominato AVISUN" alle medesime condizioni e prescrizioni contenute nelle determinazioni DPC025/045 del 17/02/2022 e DPC025/414 del 06/11/2024;

VISTA la L. 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il D.Lgs. 267/2000 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la L.R. n. 31/13, avente per oggetto "Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013";

VISTA la L.R. 77/99, "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo", e s.m.i.;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.

DETERMINA

Per tutto quanto esposto in premessa, che in questa sede si intende riportato:

1. Di prendere atto della non sostanzialità della modifica all'autorizzazione unica n. 234 rilasciata a Renexia S.p.A. ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 con la determinazione DPC025/045 del 17/02/2022, modificata con determinazione DPC025/414 del 06/11/2024, consistente nella ridefinizione del provvedimento come "Costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare, mediante l'installazione di 8136 moduli fotovoltaici con potenza unitaria pari a 680 Wp e 504 con potenza unitaria pari a 675 Wp, per una potenza complessiva di 5995,08 kWp installati su inseguitori mono-assiali, nel Comune di Manoppello, denominato AVISUN" alle medesime condizioni e prescrizioni delle determinazioni DPC025/045 del 17/02/2022 e DPC025/414 del 06/11/2024, quest'ultima per la parte inerente alla modifica del layout dell'impianto.
2. La finalità dell'autorizzazione indicata in art. 1 dell'A.U. n. 234 rilasciata con determinazione DPC025/045 del 17/02/2022 e modificata con Determinazione DPC025/414 del 06/11/2024 è così integralmente sostituita:



COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE RINNOVABILE SOLARE DENOMINATO “AVISUN”, MEDIANTE L’INSTALLAZIONE DI 8136 MODULI FOTOVOLTAICI CON POTENZA UNITARIA PARI A 680 WP E 504 CON POTENZA UNITARIA PARI A 675 WP, PER UNA POTENZA COMPLESSIVA DI 5995,08 kWp INSTALLATI SU INSEGUITORI MONOASSIALI, NEL COMUNE DI MANOPPELLO.

3. L’art. 2 dell’A.U. n. 234 rilasciata con determinazione DPC025/045 del 17/02/2022 e modificato con la determinazione DPC025/414 del 06/11/2024, è così integralmente sostituito:
*“Gli impianti devono essere realizzati in conformità agli elaborati progettuali agli atti di questa Regione.
Gli impianti, ai sensi dell’art. 12 comma 1, sono di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.
La presente autorizzazione costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico ai sensi dell’art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003.
Il titolare deve provvedere, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 17, comma 2 del D.P.R. 327/2001, a dare notizia agli interessati della conclusione del procedimento unico di cui al presente provvedimento e alla Determinazione DPC025/045 del 06/11/2024.”*
4. L’art. 8 dell’A.U. n. 234 rilasciata con determinazione DPC025/045 del 17/02/2022 e modificato con la determinazione DPC025/414 del 06/11/2024 è così integralmente sostituito:
*“La presente autorizzazione unica ha durata triennale relativamente alla costruzione dell’impianto, salvo richiesta di motivata proroga.
Resta fermo l’obbligo per il titolare di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell’autorizzazione unica.
Le modifiche al progetto autorizzato devono essere effettuate in ottemperanza alle previsioni e secondo le modalità previste nel D.Lgs. 190/2024 ricorrendo pertanto alle procedure di:*
 - attività libera (art. 7) per le modifiche indicate in allegato A al D.Lgs. 190/2024;
 - procedura abilitativa semplificata (art. 8) per le modifiche indicate in allegato B al D.Lgs. 190/2024;
 - autorizzazione unica (art. 9) per le modifiche indicate in allegato C al D.Lgs. 190/2024;*La variazione del nominativo del legale rappresentante deve essere comunicata all’autorità competente entro i 30 giorni successivi alla variazione medesima.”.*
5. Restano ferme tutte le altre previsioni contenute nella determinazione DPC025/045 del 17/02/2022 e modificata con la determinazione DPC025/414 del 06/11/2024 con riferimento alle prescrizioni e condizioni riferite all’impianto fotovoltaico a terra.
6. L’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio delle opere connesse per l’immissione in rete dell’energia elettrica prodotta, alle condizioni e prescrizioni stabilite nelle determinazioni DPC025/045 del 17/02/2022 e DPC025/414 del 06/11/2024, con riferimento alle condizioni e prescrizioni riferite alle opere di connessione alla rete, è demandata all’emanazione di successivo provvedimento nel quale saranno trasfuse le disposizioni delle determinazioni DPC025/045 del 17/02/2022 e DPC025/414 del 06/11/2024 relative alle opere connesse e con il quale, all’esito favorevole della relativa istruttoria sull’istanza pervenuta, si provvederà anche alla contestuale voltura del titolo autorizzativo in favore di E-Distribuzione S.p.A.
7. Il presente provvedimento viene notificato a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento di autorizzazione unica.



8. Il presente provvedimento è pubblicato sul BURAT.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L'estensore

ING. FRANCESCO FIORITTO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93)

Il Responsabile dell'Ufficio

ING. ARMANDO LOMBARDI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93)

Il Dirigente del Servizio



Dipartimento Territorio – Ambiente DPC
Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio – DPC025
Ufficio Energia e Sostenibilità

AUTORIZZAZIONE UNICA D.Lgs. 387/2003 n. 258

DIPARTIMENTO: TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO: POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

UFFICIO: ENERGIA E SOSTENIBILITÀ

OGGETTO: A.U. 258. E-Distribuzione S.p.A.. Elettrodotto di connessione alla rete elettrica dell'impianto fotovoltaico "AVISUN", di Renexia S.p.A. autorizzato con A.U. 234. Presa d'atto della determinazione DPC025/391 del 3/10/2025 di modifica non sostanziale della A.U. n. 234. Trasfusione delle disposizioni stabilite nella determinazione DPC025/045 del 17/02/2022 e modificata con determinazione DPC025/414 del 06/11/2024 relative all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'elettrodotto di connessione dell'impianto fotovoltaico "AVISUN" di Renexia S.p.A. alle medesime condizioni e prescrizioni indicate nelle predette determinazioni, comprensive di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità dell'elettrodotto (cod. rintracciabilità 266265916). Voltura del titolo autorizzativo a E-Distribuzione S.p.A..

Proponente: E-Distribuzione S.p.A.

P.IVA/C.F.: 15844561009 - 05779711000

Sede legale: Via Domenico Cimarosa n. 4, Roma (RM) 00198

Sede impianto: Comuni di Manoppello (PE) e Rosciano (PE)

Tipologia impiantistica: Costruzione ed esercizio dell'elettrodotto di connessione dell'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico a terra denominato "AVISUN" – società RENEXIA S.p.A. - autorizzato con A.U. n. 241. Elettrodotto nei Comuni di Manoppello (PE) e Rosciano (PE).



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 387/03, concernente “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e in particolare l’art. 12;
- il D.M. 10 settembre 2010, con cui sono state emanate le “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
- il D.Lgs. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”, con particolare riferimento agli artt. 4 e 5 sui criteri generali per la costruzione e le modifiche sostanziali di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e opere connesse e all’art. 44 (sanzioni amministrative in materia di autorizzazione);
- il D.Lgs. 199/2021 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili” per la disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili e le procedure autorizzative specifiche;
- il D.Lgs. 190/2024 “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”;
- la D.G.R. n. 789 del 30/11/2016, avente ad oggetto “D.Lgs 387 del 29 Dicembre 2003 – Aggiornamento della modulistica necessaria per l’ottenimento dell’Autorizzazione unica alla realizzazione e all’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili”;

RICHIAMATE le seguenti determinazioni dirigenziali del Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo:

- DPC025/045 del 17/02/2022: autorizzazione unica n. 234 ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 alla costruzione ed esercizio impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare, mediante l’installazione di 11529 moduli fotovoltaici di potenza unitaria pari a 520 Wp, per una potenza complessiva di 5995,08 kWp installati su inseguitori mono-assiali, nel Comune di Manoppello, con opere di connessione anche nel Comune di Rosciano, in Provincia di Pescara, denominato “AVISUN”;
- DPC025/414 del 6/11/2024: aggiornamento dell’A.U. n. 234 per modifica del layout impianto e del tracciato delle opere di connessione dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare, mediante l’installazione di 8136 moduli fotovoltaici con potenza unitaria pari a 680 Wp e 504 con potenza unitaria pari a 675 Wp, per una potenza complessiva di 5995,08 kWp installati su inseguitori mono-assiali, nel Comune di Manoppello, con opere di connessione anche nel Comune di Rosciano, in Provincia di Pescara, denominato “AVISUN” (cod. rintracciabilità 266265916);
- DPC025/391 del 3/10/2025: aggiornamento dell’A.U. n. 234 per modifica non sostanziale relativa alla finalità dell’autorizzazione da intendersi riferita alla costruzione e all’esercizio del solo impianto fotovoltaico;

PRESO ATTO della comunicazione di Renexia S.p.A. REN_2025_CH_0000364_EI 09/09/2025, agli atti con prot. n. 0357710/25 del 9/9/2025, con cui il titolare richiede la modifica non sostanziale dell’A.U. n. 234, rilasciata e aggiornata con i provvedimenti sopra richiamati, al fine di attribuire la medesima autorizzazione al solo impianto fotovoltaico;



PRESO ATTO in particolare della motivazione alla base dell'istanza, in cui si evidenzia che Renexia S.p.A., nell'accettazione del preventivo di connessione, non si è avvalsa della facoltà di realizzare in proprio l'impianto di rete per la connessione e si è impegnata a volturare in favore di E-Distribuzione S.p.A. tutte le autorizzazioni, licenze o permessi rilasciati dalle competenti amministrazioni inerenti all'impianto di rete per la connessione e le relative servitù di elettrodotto;

VISTA l'istanza di voltura del 7/8/2025, agli atti con prot. n. 0329170/25, con cui il titolare Renexia S.p.A. ed E-Distribuzione S.p.A. hanno richiesto la voltura in favore di E-Distribuzione S.p.A. dell'A.U. n. 234 limitatamente alle opere di rete come definite nel preventivo di connessione, la cui costruzione ed esercizio sarà di competenza del gestore di rete ai sensi di quanto stabilito nel preventivo di connessione come accettato da Renexia S.p.A.;

RILEVATO che la modifica richiesta da Renexia S.p.A. con la nota REN_2025_CH_0000364_EI 09/09/2025 agli atti con prot. n. 0357710/25 del 9/9/2025 non è inerente agli interventi autorizzati con le determinazioni DPC025/045 del 17/02/2022 e DPC025/414 del 06/11/2024 ma esclusivamente all'attribuzione di titolarità e responsabilità in merito alla costruzione ed esercizio delle opere per come queste sono state autorizzate con i predetti provvedimenti;

CONSIDERATO che gli interventi autorizzati con le determinazioni DPC025/045 del 17/02/2022 e DPC025/414 del 06/11/2024:

- sono stati sottoposti alle seguenti procedure di valutazione ambientale previste dalla parte II del D.Lgs. 152/06:
 - verifica di assoggettabilità a VIA, conclusa con esito favorevole all'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale (giudizio CCR-VIA n. 3582 del 16/12/2021),
 - verifica preliminare, con presa d'atto che la modifica è conforme rientra nelle previsioni del D.Lgs. 152/06, art. 6, commi 9 e 9-bis, e che gli interventi previsti non subiscono modifiche e pertanto non è necessario sottoporre la modifica alle procedure di valutazione ambientale (giudizio CCR-VIA n. 4108 del 14/12/2023);
- non subiscono modifiche e pertanto non è necessario sottoporre alle procedure di valutazione ambientale la modifica richiesta da Renexia S.p.A. con la nota REN_2025_CH_0000364_EI 09/09/2025, agli atti con prot. n. 0357710/25 del 9/9/2025;

PRESO ATTO che l'assetto autorizzativo risultante dagli aggiornamenti come sopra delineati non presenta incoerenze con le disposizioni dell'intervenuto D.Lgs. 190/2024, dal momento che per gli interventi sottoposti alla disciplina del decreto medesimo, elencati negli allegati A, B e C (quest'ultimo in particolare riferito agli interventi da autorizzare con procedura ordinaria), non è esclusa la possibilità che le opere connesse e le infrastrutture indispensabili al funzionamento di impianti siano autorizzati con titolo distinto da quello dell'impianto stesso;

RITENUTO, anche in ragione di tutto quanto sin qui esposto, che la modifica richiesta da Renexia S.p.A. in data 9/9/2025 possa essere considerata modifica non sostanziale;

RICHIAMATA la previsione dell'art. 8 sesto periodo dell'A.U. n. 234 "Nel caso di modifica non sostanziale per impianti non ancora esistenti, la Regione Abruzzo può aggiornare l'autorizzazione e le relative condizioni dandone comunicazione a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento di autorizzazione unica";



DATO ATTO che con la determinazione DPC025/391 del 3/10/2025 si è provveduto:

- al punto 1, a prendere atto della non sostanzialità della modifica all'autorizzazione unica n. 234 rilasciata a Renexia S.p.A. ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 con la determinazione DPC025/045 del 17/02/2022 e modificata con determinazione DPC025/414 del 06/11/2024, consistente nella ridefinizione del provvedimento come “Costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare, mediante l'installazione di 8136 moduli fotovoltaici con potenza unitaria pari a 680 Wp e 504 con potenza unitaria pari a 675 Wp, per una potenza complessiva di 5995,08 kWp installati su inseguitori mono-assiali, nel Comune di Manoppello, denominato AVISUN” alle medesime condizioni e prescrizioni delle determinazioni DPC025/045 del 17/02/2022 e DPC025/414 del 06/11/2024, quest'ultima per la parte inerente alla modifica del layout dell'impianto;
- al punto 2, a ridefinire conseguentemente la finalità dell'A.U. n. 234 in “*Costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare denominato “AVISUN”, mediante l'installazione di 8136 moduli fotovoltaici con potenza unitaria pari a 680 Wp e 504 con potenza unitaria pari a 675 Wp, per una potenza complessiva di 5995,08 kWp installati su inseguitori monoassiali, nel Comune di Manoppello.*”;
- al punto 6, a determinare che L'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle opere connesse per l'immissione in rete dell'energia elettrica prodotta, alle condizioni e prescrizioni stabilite nelle determinazioni DPC025/045 del 17/02/2022 e DPC025/414 del 06/11/2024, con riferimento alle condizioni e prescrizioni riferite alle opere di connessione alla rete, è demandata all'emanazione di successivo provvedimento in cui trasfondere le disposizioni delle determinazioni DPC025/045 del 17/02/2022 e DPC025/414 del 06/11/2024 relative alle opere connesse e con il quale, all'esito favorevole della relativa istruttoria sull'istanza pervenuta, provvedere anche alla contestuale voltura del titolo autorizzativo in favore di E-Distribuzione S.p.A.;

PRESO ATTO della determinazione DPC025/414 del 6/11/2024 per le parti inerenti agli adempimenti per l'avvio del procedimento espropriativo ai sensi del D.P.R. 327/2001 per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere connesse con modifica del tracciato nel progetto di variante, che qui si intendono richiamati e che, per gli effetti della modifica richiesta da Renexia S.p.A., devono intendersi parte del presente provvedimento, non venendo modificati dall'adozione del medesimo;

PRESO ATTO, altresì, della nota prot. REN_2024_CH_0000545_EI_14/11/2024, agli atti con prot. n. 0442411/24 del 15/11/2024, con cui Renexia S.p.A. ha comunicato l'avvio dei lavori di costruzione dell'impianto, come autorizzato con i provvedimenti relativi alla A.U. n. 234 già più volte richiamati, limitatamente alle opere inerenti all'impianto fotovoltaico e relative opere utente di interconnessione, per il giorno 15/11/2024;

DATO ATTO pertanto che i lavori delle opere autorizzate con A.U. 234, riferiti ad impianto e opere connesse, risultano avviati entro il termine stabilito all'art. 4 della determinazione DPC025/414 del 6/11/2024;

DATO ATTO che il rilascio dell'autorizzazione unica costituisce, ai sensi del comma 4, art. 12 del D.Lgs. 387/2003, titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve



contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto;

PRESO ATTO che la richiesta di voltura del 7/8/2025, con cui Renexia S.p.A. ed E-Distribuzione S.p.A. hanno richiesto la voltura in favore di E-Distribuzione S.p.A. dell'A.U. n. 234 limitatamente alle opere di rete come definite nel preventivo di connessione, la cui costruzione ed esercizio sarà di competenza del gestore di rete ai sensi di quanto stabilito nel preventivo di connessione e relativa accettazione, è completa della necessaria documentazione comprensiva dell'attestazione del pagamento dei dovuti oneri istruttori;

RITENUTO pertanto di poter ritenere conclusa con esito favorevole l'istruttoria tecnico-amministrativa sull'istanza di voltura del 7/8/2025;

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione agli atti di questo Servizio non risultano elementi ostativi all'adozione del provvedimento in oggetto;

RITENUTO, pertanto, in esito a quanto stabilito con la determinazione DPC025/391 del 3/10/2025, potersi provvedere a trasfondere nel presente atto le disposizioni delle determinazioni DPC025/045 del 17/02/2022 e DPC025/414 del 06/11/2024 relative alla costruzione e all'esercizio dell'elettrodotto di connessione dell'impianto fotovoltaico a terra "AVISUN" di Renexia S.p.A. alle medesime condizioni e prescrizioni indicate nelle predette determinazioni, comprensive di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità dell'elettrodotto, e contestualmente a volturare il titolo autorizzativo di cui al presente provvedimento in favore di E-Distribuzione S.p.A.;

VISTA la L. 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il D.Lgs. 267/2000 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la L.R. n. 31/13, avente per oggetto "Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013";

VISTA la L.R. 77/99, "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo", e s.m.i.;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387

Art. 1

E-Distribuzione S.p.A. avente sede legale in Via Domenico Cimarosa n. 4, Roma (RM), Partita IVA / CF 15844561009 - 05779711000, di seguito denominata "Proponente", nella persona del legale rappresentante pro-tempore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, per la costruzione



e l'esercizio di

ELETTRODOTTO DI CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA DELL'IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE SOLARE DENOMINATO "AVISUN" DI RENEXIA S.P.A. AUTORIZZATO CON A.U. 234, ALLE CONDIZIONI E PRESCRIZIONI GIÀ STABILITE NELLE DETERMINAZIONI DPC025/045 DEL 17/2/2022 E DPC025/414 DEL 6/11/2024, COMPRENSIVE DI APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ DELL'ELETTRODOTTO (COD. RINTRACCIABILITÀ 266265916).

Art. 2

Gli impianti e le opere connesse devono essere realizzati in conformità agli elaborati progettuali agli atti di questa Regione.

Gli impianti e le opere connesse, ai sensi dell'art. 12 comma 1, sono di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.

Le opere sono comprensive della dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi degli artt. 11 e 16 del D.P.R. 327/2001.

La presente autorizzazione costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003.

Art. 3

L'autorizzazione è subordinata agli adempimenti previsti dalle norme ambientali, di sicurezza e antisismiche vigenti e al rispetto delle condizioni e prescrizioni e condizioni riferite all'elettrodotto, indicate nei sottoelencati pareri che, allegati alla presente autorizzazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- Intermodale S.r.l. prot. 48/2024 del 16/07/2024 (all. 01);
- Comune di Rosciano – Area 3 Tecnica, prot. 9471 del 19/07/2024 (all. 02);
- Regione Abruzzo – Servizio Genio Civile di Pescara, prot. RA 0313330/24 del 30/07/2024 (all. 03);
- SNAM Distretto Sud Orientale – Centro di Vasto, DI.S.OR.-CVAS/AV/EAM85832/Prot. n° 114 del 05/08/2024 (all. 04);
- ASL Pescara Dip. di Prevenzione U.O.C., prot. 0076346/24 del 21/08/2024 (all. 05);
- ARTA Abruzzo, prot. 32555/2024 del 22/08/2024 (all. 06);
- Provincia di Pescara, Settore I Tecnico, decreto di concessione n. 540 del 15/10/2024 (all. 07);
- Provincia di Pescara, Settore I Tecnico, Nulla osta n. 406 del 15/10/2024 (all. 08);
- SGI Società Gasdotti Italia, prot. ESMAE/RDi/FOI/2024/0837 (all. 09);

Prima dell'inizio dei lavori delle opere connesse il proponente deve acquisire da parte dei soggetti gestori delle strade interessate dall'intervento l'autorizzazione agli scavi, attraversamenti o fiancheggiamenti e provvedere al rilevamento dei servizi e delle condotte metalliche interrato esistenti in tutte le aree e i tracciati di posa interessati dai lavori e richiedere alle società di distribuzione di gas e acqua e agli operatori di telecomunicazioni competenti nell'area interessata dall'intervento le prescrizioni rispetto alle eventuali interferenze.

Prima dell'inizio dei lavori delle opere connesse il proponente deve ottenere le concessioni demaniali da parte degli enti gestori delle aree di demanio pubblico interessate dalle opere.

Prima della dichiarazione di fine lavori, il soggetto attuatore dell'intervento autorizzato darà conto a ciascuna amministrazione proponente dell'attuazione delle prescrizioni sopra riportate.

Ciascuna amministrazione è tenuta a verificare l'adempimento delle prescrizioni da essa medesima proposte.



Art. 4

I lavori autorizzati, riferiti ad impianto e opere connesse, dovranno essere conclusi entro 3 anni dalla data di inizio lavori relativi all'intervento autorizzato con la A.U. n. 234, pertanto entro tre anni dal 15/11/2024, salvo richiesta di proroga.

È fatto obbligo al proponente di comunicare la data di conclusione dei lavori a:

- Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo;
- Sindaco del Comune di Manoppello;
- Sindaco del Comune di Rosciano;
- ARPA Abruzzo.

Entro i termini previsti dalle norme vigenti il legale rappresentante del proponente deve trasmettere al Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio della Regione Abruzzo, certificato di regolare esecuzione delle opere ovvero di collaudo, redatto dal direttore dei lavori, che attesti:

- l'avvenuta ultimazione dei lavori;
- la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;
- la conformità delle opere al progetto e la loro rispondenza alle eventuali prescrizioni tecniche stabilite dall'autorizzazione;
- l'adempimento di ogni altro obbligo imposto dall'autorizzazione stessa.

È fatto obbligo al proponente di comunicare agli stessi soggetti sopra richiamati la data di messa in esercizio dell'impianto con un preavviso non inferiore a quindici giorni.

Art. 5

È fatto obbligo al proponente di comunicare, formalmente e tempestivamente, ai medesimi soggetti indicati nell'art. 4, il verificarsi di interruzioni o malfunzionamenti degli impianti o il verificarsi di eventi che possano configurare situazioni di rischio per la salute e la sicurezza.

Art. 6

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 44 del D.Lgs. 28/2011, nonché le sanzioni previste dalle singole normative di settore per le autorizzazioni comprese nel presente provvedimento, l'Autorità Competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;
- b) alla diffida e alla contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un periodo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto ovvero alla cessazione dell'attività, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.

Art. 7

Le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell'impianto e al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 3, fanno capo agli organi preposti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.

Art. 8

La presente autorizzazione unica ha durata triennale relativamente alla costruzione delle opere, salvo richiesta di motivata proroga.



Resta fermo l'obbligo per il titolare di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione unica.

Le modifiche al progetto autorizzato devono essere effettuate in ottemperanza alle previsioni e secondo le modalità previste nel D.Lgs. 190/2024 ricorrendo pertanto alle procedure di:

- attività libera (art. 7) per le modifiche indicate in allegato A al D.Lgs. 190/2024;
- procedura abilitativa semplificata (art. 8) per le modifiche indicate in allegato B al D.Lgs. 190/2024;
- autorizzazione unica (art. 9) per le modifiche indicate in allegato C al D.Lgs. 190/2024.

La variazione del nominativo del legale rappresentante deve essere comunicata all'autorità competente entro i 30 giorni successivi alla variazione medesima.

Art. 9

Per tutto quanto non espressamente definito dal presente provvedimento, si fa riferimento alle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al D.M. 10 settembre 2010 e al D.Lgs. 190/2024.

La presente determinazione sarà pubblicata sul BURAT priva degli allegati e avrà valore di pubblicità e notifica a tutti gli enti interessati a termini legge.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento

L'estensore

ING. FRANCESCO FIORITTO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93)

Il Responsabile dell'Ufficio

ING. ARMANDO LOMBARDI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93)

Il Dirigente del Servizio

REGIONE
ABRUZZO

Giunta regionale

DIPARTIMENTO **TERRITORIO AMBIENTE**SERVIZIO **DPC025 - POLITICA ENERGETICA e RISORSE DEL TERRITORIO**UFFICIO **RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

OGGETTO: R.D. 1443/1927, D.P.R. 382/1994 e D.P.R. 327/2001 s.m.i.
Variante al programma dei lavori della miniera di marna da cemento denominata "Aterno" in Comune di Cagnano Amiterno (AQ).
Società proponente: Italsacci S.p.A. (C.F. e P. IVA 13643901005) con sede legale in Via Divisione Tridentina, 1 Bergamo.
Autorizzazione alla realizzazione del progetto di variante con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI:

- il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, recante norme sulla disciplina per la ricerca e la coltivazione delle miniere;
- il D.Lgs 31 marzo 1998, n.112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- il D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i., recante disposizioni sulla procedura di semplificazione dei procedimenti amministrativi;
- il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 382 "Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale e di interesse locale"
- il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 s.m.i. recante disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità;
- la L.R. 3 marzo 2010, n. 7 "Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità";

PREMESSO che:

- con Decreto Ministeriale n. 7/96 del 25/07/1996 è stata rilasciata alla Società SACCI S.p.A. la Concessione mineraria denominata "Aterno" nel territorio comunale di Cagnano Amiterno (AQ) per l'estrazione di marna da cemento;
- con Determinazione dirigenziale n. DPC023/33 del 25/07/2016 del Servizio Risorse del Territorio e Attività Estrattive è stato autorizzato il rinnovo della concessione mineraria, con ampliamento e ridelimitazione del perimetro, per una durata di 30 anni, ovvero fino al 26/07/2046;
- la Società Italsacci S.p.A., [in seguito: Proponente], Codice Fiscale e partita IVA 13643901005, con

sede legale in Via Divisione Tridentina n. 1, Bergamo, subentrata alla SACCI S.p.A. nella titolarità della sunnominata Concessione, con istanza trasmessa via PEC il 16/03/2021, acquisita in pari data agli atti regionali con prot. n. 0105188/21, ha richiesto, ai sensi del R.D. 1443/1927 e dell'art. 16 del D.P.R. 382/1994, l'autorizzazione alla variante al programma dei lavori della concessione mineraria;

- Il Proponente dichiara che la variante in oggetto si rende necessaria, in via prevalente, per le seguenti motivazioni:
 - contrariamente a quanto previsto dal progetto approvato, il cantiere minerario originario non risultava esaurito, poiché risultavano ancora presenti volumi coltivabili di roccia marnosa e, soprattutto, una qualità della marna residua ritenuta essenziale ai fini della corretta composizione della miscela destinata alla produzione della "farina", componente strategica per la continuità della filiera cementifera dello stabilimento di proprietà del Proponente, ubicato nei pressi del cantiere minerario;
 - al fine di ottemperare alla prescrizione di cui alla lettera G) della Determinazione Dirigenziale n. DPC023/33 del 25/07/2016, la quale dispone che il profilo finale del cantiere minerario in essere (corrispondente a quello già oggetto della precedente concessione) sia realizzato in conformità alla "Sezione E" del progetto di Ampliamento e Ridelimitazione della Concessione Mineraria. Tale adempimento comporta la necessità di introdurre una variante grafica ai fronti di recupero, poiché il progetto approvato prevedeva un profilo di abbandono difforme rispetto a quanto indicato nella richiamata Sezione E;
- il progetto proposto prevede una rimodulazione in diminuzione del nuovo cantiere minerario che da 40 passa a circa 20 ettari, il mantenimento con limiti invariati del cantiere minerario esistente di cui al richiamato Decreto Ministeriale n. 7/96 del 25/07/1996 e la realizzazione di una pista di collegamento tra i due cantieri minerari della larghezza di 15 m e lunghezza di 950 m circa, con una estrazione complessiva di circa 13.700.000 mc di materiale in banco per una durata di 30 anni, prevedendo, pertanto, uno sfruttamento unitario e contemporaneo dei due cantieri basato sulle percentuali di utilizzo per creare la miscela della "farina";
- il nuovo "Programma dei lavori" non comporta la modifica della perimetrazione della Concessione mineraria già rilasciata e verrà realizzato a volumi di scavo invariati rispetto a quanto già autorizzato;
- con nota Prot. n. 0337627/21 del 12/08/2021 il Servizio Politica Energetica e Risorse Estrattive del Territorio, in qualità di Autorità procedente, ha indetto, ai sensi dell'art. 14-*bis* della Legge n. 241/1990 s.m.i., la Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona, finalizzata al rilascio del provvedimento di autorizzazione al progetto di **Variante al programma dei lavori della miniera di marna da cemento denominata "Aterno" in Comune di Cagnano Amiterno (AQ)**, presentato dal Proponente, ed ha contestualmente trasmesso la documentazione progettuale relativa all'istanza alle amministrazioni chiamate ad esprimersi sull'opera;
- con nota del 08/11/2021, trasmessa al Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio e all'Ufficio Regionale Espropri (acquisita agli atti regionali con prot. n. 0476822/21), il Proponente ha richiesto l'attivazione della procedura prevista dal D.P.R. n. 327/2001 s.m.i., chiedendo in particolare che *"...venga dichiarata la pubblica utilità dell'opera, apposto il vincolo preordinato*

all'esproprio, posto in essere ogni altro atto e avviato ogni procedimento che siano propedeutici a quanto richiesto";

- conseguentemente, con nota prot. n. 0531650/21 del 26/11/2021, il Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio ha disposto la sospensione dei termini per la conclusione della Conferenza di Servizi, tenuto conto che le Amministrazioni coinvolte non avevano ancora espresso i propri pareri e che, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, si rendeva comunque necessaria l'acquisizione di pareri tra cui l'Autorizzazione Paesaggistica e il Nulla Osta relativo al Vincolo Idrogeologico;
- con nota prot. 0421798/22 del 13/10/2022 il progetto definitivo è stato trasmesso al Comune di Cagnano Amiterno per l'approvazione in Consiglio Comunale, ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi degli artt. 10 comma 2 e 19 comma 3 del DPR 327/2001 s.m.i.;

EVIDENZIATO che:

- la variante al programma dei lavori interessa aree di proprietà privata, per le quali è necessario l'avvio delle procedure per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità delle opere;
- la localizzazione dell'intervento nello strumento urbanistico del Comune di Cagnano Amiterno (AQ) con effetti di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio può essere disposta con ricorso alla variante semplificata di cui all'art. 19 del DPR 327/2001;
- ai sensi dell'art. 32 del R.D. 1443/1927, entro il perimetro della concessione, le opere necessarie per il deposito, il trasporto e la elaborazione dei materiali, per la produzione e trasmissione dell'energia, ed in genere per la coltivazione del giacimento e per la sicurezza della miniera, sono considerate di pubblica utilità a tutti gli effetti della L. 25/06/1865, n. 2359 (ora D.P.R 327/2001 s.m.i.);
- essendo il numero dei soggetti interessati superiore a 50, ai sensi degli artt. 11 e 16 del DPR 327/2001, con Avviso Prot. RA 0282939/22 del 25/07/2022, pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Cagnano Amiterno (AQ) dal giorno 27/07/2022 per 20 giorni consecutivi, sui quotidiani "La Repubblica" ed "Il Centro" – Edizione L'Aquila-Avezzano-Sulmona" e sul sito informatico della Regione Abruzzo, è stata data comunicazione agli intestatari catastali della aree interessate dell'avvio del procedimento ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, avvisando che nel termine inderogabile di trenta giorni successivi alla pubblicazione era possibile presentare eventuali osservazioni al Servizio procedente ed al promotore dell'espropriazione;
- nei trenta giorni successivi alla richiamata pubblicazione del 27/07/2022 non sono pervenute all'autorità procedente osservazioni da parte dei proprietari catastali e, con nota PEC del 05/09/2022, acquisita in pari data al protocollo regionale con n. 0321662/22, il Proponente ha comunicato che alla stessa non sono pervenute osservazioni;
- in data 05/03/2025 è pervenuta via PEC una richiesta di informazioni acquisita in pari data agli atti regionali con prot. n. 0088319/25, da parte di un avente causa di un intestatario catastale presente nel Piano particellare di esproprio; benché pervenuta oltre i termini stabiliti dal procedimento, la richiesta è stata riscontrata con nota Prot. RA n. 0243184/25 del 11/06/2025;
- non essendo pervenute ulteriori osservazioni, la fase di avvio del procedimento espropriativo è stata conclusa;

PRESO ATTO che:

- con Deliberazione n. 04 del 07/02/2023 il Consiglio Comunale di Cagnano Amiterno ha approvato il progetto proposto, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del D.P.R. n. 327/2001, adottando la variante puntuale allo strumento urbanistico vigente;
- con nota prot. 11038/23 del 12/05/2023 la Provincia dell'Aquila – Settore Territorio e Urbanistica, ha comunicato, con riferimento alla richiamata Deliberazione di Consiglio Comunale n. 04 del 07/02/2023, l'assenza di motivi di dissenso in merito all'approvazione del progetto di variante, a condizione di acquisire il parere di compatibilità geomorfologica ai sensi dell'art. 89 del DPR n.380/2001 da parte del Servizio regionale Genio Civile L'Aquila;
- con nota prot. 0145551/25 del 08/04/2025 il Servizio regionale DPE016 Servizio Genio Civile L'Aquila ha espresso il parere di compatibilità geomorfologica ai sensi dell'art. 89 del DPR n.380/2001;
- il Consiglio Comunale di Cagnano Amiterno, con Deliberazione n. 11/2025 del 22/05/2025, ha approvato definitivamente la variante urbanistica semplificata, ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree private interessate dall'opera, ai sensi del combinato disposto dell'art. 43 L.R. 11/1999, dell'art. 10 della L.R. 18/1983 s.m.i., nonché degli artt. 10, comma 2, e 19, comma 3, del D.P.R. 327/2001 s.m.i.
- la suddetta Deliberazione consiliare è stata pubblicata, ai fini della esecutività, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT) in data 10/09/2025 – Ordinario n. 36;

ACQUISITI, inoltre:

- il parere favorevole con prescrizioni espresso con nota Prot. n. 2059 del 11/02/2022 dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di L'Aquila e Teramo;
- il parere preventivo di massima favorevole con prescrizioni, per quanto di competenza e ai soli fini viabili, rilasciato dalla Provincia dell'Aquila con nota Prot. n. 12170 del 03/06/2022;
- l'Autorizzazione Paesaggistica rilasciata dal Comune di Cagnano Amiterno con Prot. n. 2937 del 14/05/2025;
- l'Autorizzazione per i movimenti terra in zona sottoposta a vincolo idrogeologico rilasciata dal Comune di Cagnano Amiterno con Determina n. 48 del 14/05/2025;

VISTE la Determinazione Dirigenziale n. DPD021/113 del 25/02/2025 e la Determinazione Dirigenziale n. DPD021/278 del 09/04/2025 disposte dal Servizio Foreste e Parchi – Ufficio Usi Civici e Tratturi, con le quali il Comune di Cagnano Amiterno è stato autorizzato al mutamento di destinazione d'uso delle Terre Civiche interessate dalla Concessione mineraria "Aterno" e alla loro assegnazione in concessione al proponente fino al 26/07/2046, stabilendo obblighi di canone, ripristino e stipula dell'Atto di concessione entro due anni, nonché gli ulteriori adempimenti a carico del Comune;

RICHIAMATO il Giudizio n. 3325 del 14/01/2021 del Comitato di Coordinamento regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale che si è espresso con parere favorevole all'esclusione della procedura VIA dell'intervento di che trattasi, rilevando che la variante in oggetto è esclusa dalla VAS in base alla previsione contenuta nell'articolo 6, comma 12 del D.Lgs 152/2006 s.m.i.

PRESO ATTO:

- che la richiamata Conferenza di Servizi indetta il 12/08/2021 si è conclusa positivamente in data 19/09/2025, come si evince dal relativo Verbale redatto in pari data dal Responsabile del procedimento e trasmesso, con Prot. n. 0371574/25 del 19/09/2025, unitamente a tutti i pareri e le prescrizioni pervenute, alle Amministrazioni coinvolte;
- del contenuto del richiamato Verbale del 19/09/2025 con cui il Responsabile del procedimento conclude positivamente la Conferenza di Servizi, accogliendo i pareri e le relative prescrizioni pervenute dalle Amministrazioni chiamate ad esprimersi sull'opera, senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della richiamata Conferenza di Servizi;

RICHIAMATE, inoltre, le seguenti Polizze fideiussorie stipulate dal Proponente con l'istituto bancario Intesa San Paolo S.p.A. a garanzia del ripristino ambientale, in ottemperanza, rispettivamente, alle prescrizioni g) e h) della Determinazione dirigenziale n. DPC023/33 del 25/07/2016:

- Polizza fideiussoria n. 01/08780/6078310 del 13/07/2018, per l'importo di Euro 450.000,00 (quattrocentocinquantamila/00), valida fino al 24/07/2021, a garanzia dei lavori di ricomposizione ambientale del cantiere minerario autorizzato con Decreto Ministeriale n. 7/96 del 25/07/1996;
- Polizza fideiussoria n. 01/08780/6078279 del 12/07/2018, per l'importo di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00), valida fino al 26/07/2047, a garanzia del ripristino ambientale dell'area in ampliamento;

RITENUTO di fare propria la conclusione favorevole della Conferenza di Servizi conclusasi con la trasmissione del sunnominato Verbale del 19/09/2025 e, conseguentemente, di procedere al rilascio del provvedimento di autorizzazione al progetto di **Variante al programma dei lavori della miniera di marna da cemento denominata "Aterno" in Comune di Cagnano Amiterno (AQ)**, conformemente al progetto presentato dal Proponente ed in ottemperanza ai pareri e prescrizioni fornite dalle Amministrazioni chiamate ad esprimersi sull'opera, resi disponibili tramite [LINK](#) alle medesime Amministrazioni coinvolte e presso cui è reperibile anche il richiamato Verbale conclusivo del 19/09/2025;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto;

VISTA la L.R. n. 77 del 14/09/1999 s.m.i. concernente "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" ed in particolare l'art. 5, comma 2, lett. a) che prevede l'adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

D E T E R M I N A

- A. di considerare** le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con particolare riferimento al Verbale della Conferenza di Servizi del 19/09/2025, il cui contenuto qui s'intende integralmente trascritto;
- B. di autorizzare** la Società Italsacci S.p.A. (C.F. e P. IVA 13643901005), con sede legale in Via Divisione Tridentina, 1 Bergamo, alla realizzazione del progetto di **Variante al programma dei**

lavori della miniera di marna da cemento denominata "Aterno" in Comune di Cagnano Amiterno (AQ), secondo gli elaborati allegati all'istanza e approvati in sede di Conferenza di Servizi, nel pieno rispetto delle prescrizioni impartite dalle Amministrazioni intervenute, e alle seguenti ulteriori condizioni:

Art. 1

1. La durata della Concessione mineraria denominata "Aterno" resta fissata al 26/07/2046, come stabilito dalla Determinazione dirigenziale DPC023/33 del 25/07/2016;
2. La volumetria di materiale estraibile in banco è, come da progetto approvato, pari a circa 13.220.834 mc per l'intera durata della concessione, comprendendo le attività di estrazione dei due cantieri e quelle per la creazione della c.d. "pista di collegamento";
3. A garanzia del corretto ripristino ambientale, la Società Italsacci S.p.A. dovrà mantenere attiva la richiamata Polizza fideiussoria n. 01/08780/6078279 del 12/07/2018, adeguandone l'importo a Euro 1.450.000,00 (unmilionequattrocentocinquantamila/00);

Art. 2

Prima dell'inizio dei lavori in variante, la Società dovrà:

4. Trasmettere al Servizio regionale competente per le Risorse Estrattive e al Comune di Cagnano Amiterno, almeno 8 (otto) giorni prima dell'inizio dei lavori, sia il DSS (Documento di Sicurezza e Salute) aggiornato, ai sensi dell'Art. 6 e segg. del D.Lgs 624/1996 s.m.i., sia la Denuncia di esercizio, ai sensi degli Artt. 24 e 28 del D.P.R. 128/1959 s.m.i., allegando la documentazione aggiornata attestante le capacità e i requisiti professionali che devono essere posseduti da parte del Direttore responsabile e dei Sorveglianti, così come previsto dall'Art. 27 del D.P.R. n. 128/1959 s.m.i., dall'Art. 20 del D.Lgs n. 624/1996 s.m.i. e dall'Art. 32 del D.Lgs n. 81/2008 s.m.i.;
5. Perimetrare l'area sottoposta ad attività estrattiva con una recinzione stabile provvista di avvisi e di un'adeguata chiusura delle vie di accesso, collocando, ai vertici del cantiere, termini lapidei ben infissi e visibili sul terreno; dovrà, inoltre, essere installata idonea cartellonistica di avvertimento, comprendente l'indicazione di tutti i riferimenti autorizzativi e di conduzione della concessione stessa;
6. Munirsi, per il progetto in variante, delle relative autorizzazioni ambientali in materia di emissioni in atmosfera;

Durante l'esecuzione dei lavori:

7. La Società dovrà rispettare scrupolosamente la normativa ambientale e sulla Sicurezza e Salute dei Lavoratori, con particolare riferimento al D.P.R. 128/1959 s.m.i., D.Lgs 624/1996 s.m.i. e D.Lgs 81/2008 s.m.i.;
8. L'attività estrattiva dovrà essere svolta in conformità al "Programma dei lavori di coltivazione" presentato dalla Società e ai relativi elaborati progettuali depositati agli atti e ciascuna fase progettuale potrà essere avviata solo dopo ultimazione della ricomposizione ambientale della fase precedente, come disposto dalla prescrizione b) di cui alla precedente

Determinazione dirigenziale DPC023/33 del 25/07/2016. La corretta esecuzione dei lavori di ripristino dovrà essere accertata dal Servizio Regionale competente per le Risorse Estrattive;

9. È fatto obbligo di provvedere al recupero e alla profilatura del cantiere minerario originario, in coerenza con quanto già stabilito nella richiamata Determina DPC023/33 del 25/07/2016;
10. L'impiego di esplosivi è consentito esclusivamente nel rispetto della normativa vigente (D.P.R. 128/1959 s.m.i., D.Lgs 81/2008 s.m.i., D.Lgs 624/1996 s.m.i. e disposizioni di Pubblica Sicurezza), secondo quanto previsto dagli elaborati progettuali depositati e dall'Ordine di Servizio per l'impiego degli esplosivi, come approvato dal Servizio regionale competente per le Risorse Estrattive;

Al termine dei lavori di coltivazione e circa le modalità del ripristino ambientale, la Società dovrà:

11. rimuovere tutte le pertinenze realizzate per la coltivazione della miniera prima del recupero ambientale definitivo;
12. trasmettere al Comune, al Servizio regionale competente per le Risorse Estrattive e all'Autorità di Vigilanza e Controllo sulle miniere, una dettagliata Perizia asseverata da un Tecnico Professionista e controfirmata dalla Ditta e dal Direttore dei Lavori;

Per quanto riguarda il Collaudo e lo svincolo:

13. il completamento del ripristino ambientale dell'area interessata dalla coltivazione del minerale, comprese le relative pertinenze, sarà oggetto di apposito sopralluogo di collaudo, al quale saranno presenti il titolare della Ditta, il Direttore dei Lavori, i rappresentanti del Comune, del Servizio regionale competente per le Risorse Estrattive e dell'Autorità di Vigilanza e Controllo sulle miniere;
14. lo svincolo della polizza fideiussoria, avverrà da parte del Servizio regionale competente per le Risorse Estrattive, solo a seguito del regolare esito del suddetto sopralluogo di collaudo e della verifica documentale del ripristino ambientale, secondo le previsioni progettuali e le relative prescrizioni, nonché agli esiti dell'Autorità di Vigilanza e Controllo sulle miniere;
15. nel caso in cui, trascorso il termine autorizzativo, non risultino eseguiti gli interventi di ripristino ambientale secondo gli elaborati progettuali presentati e nel rispetto della normativa di settore, il Servizio regionale competente per le Risorse Estrattive avvierà il procedimento di escussione della polizza/e fideiussoria;
16. nel rispetto dell'Art. 4 del D.Lgs 624/1996, la Ditta fornire tutti i mezzi e la documentazione necessari per verificare i lavori e comunicare l'avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni, sia di verifica progettuale, che di Polizia Mineraria;
17. la Ditta ha l'obbligo di fornire entro e non oltre la data del 30 aprile di ogni anno, e comunque quando il Servizio regionale competente per le Risorse Estrattive lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all'attività estrattiva dell'anno precedente. In mancanza di tale adempimento, l'Ufficio, dopo ulteriore avviso, dispone l'irrogazione delle sanzioni previste;

Art. 3

Restano ferme e valide tutte le prescrizioni, condizioni e vincoli stabiliti con la Determinazione Dirigenziale n. DPC023/33 del 25 luglio 2016 di autorizzazione della Concessione mineraria originaria, in quanto compatibili con la presente variante. In caso di contrasto tra le prescrizioni della Determina originaria e quelle richiamate dalla presente variante, prevalgono queste ultime;

Art. 4

L'Autorità concedente si riserva la facoltà di avviare il procedimento di decadenza della Concessione a seguito dell'avvenuto accertamento di una o più delle seguenti inadempienze:

- Reiterate violazioni delle Norme di Polizia Mineraria e di Sicurezza sul Lavoro;
- Mancata osservanza delle prescrizioni tecniche, operative o ambientali previste dalla Concessione o da atti autorizzativi connessi;
- Inadempimento degli obblighi economici, amministrativi o fideiussori;
- Mancata esecuzione delle attività di recupero ambientale e di sistemazione finale;
- Sopravvenuta carenza dei requisiti soggettivi o oggettivi richiesti dalla normativa vigente;
- Utilizzo della risorsa mineraria per finalità diverse da quelle autorizzate;

- C. di prendere atto** che il Consiglio Comunale di Cagnano Amiterno, con Deliberazione n. 11/2025 del 22/05/2025, pubblicata sul BURAT n. 36 del 10/09/2025, ha approvato definitivamente la variante urbanistica semplificata, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 327/2001 s.m.i., con effetti di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate del progetto di variante;
- D. di dichiarare**, ai sensi dell'art. 32 del R.D. 1443/1927, la pubblica utilità delle opere connesse al progetto di variante;
- E. di fare obbligo** alla Società Italsacci S.p.A., in conformità alle disposizioni di cui all'art. 17, comma 2 del D.P.R. 327/2001, di comunicare agli Intestatari catastali delle aree interessate dal progetto approvato, la conclusione del procedimento unico di cui al presente provvedimento;
- F. di fare obbligo**, altresì, alla Società Italsacci S.p.A. di provvedere al pagamento dei canoni e dei costi istruttori relativi alla gestione del procedimento unico, nella misura e secondo le modalità che saranno stabilite dalla Regione Abruzzo;
- G. di provvedere** alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT);
- H. di prendere atto** che, per tutto quanto non espressamente menzionato in materia di espropriazione, si faccia riferimento al vigente testo del D.P.R. 327/2001 s.m.i., nonché all'Art. 5 della L.R. n. 7/2010 "Disposizioni regionali in materia di espropriazioni per Pubblica Utilità";

- I. di trasmettere**, per i successivi adempimenti, il presente provvedimento tramite PEC:
1. alla Società Proponente Italsacci S.p.A.;
 2. al Comune di Cagnano Amiterno (AQ) per la pubblicazione all'Albo Pretorio;
 3. al Gruppo Carabinieri Forestale - L'Aquila;
- J. di dare atto** che, contro il presente provvedimento, come prevede l'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 90 n. 241 s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT) o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di cui sopra.

L'Estensore

Luca Di Marino

Il Responsabile dell'Ufficio

Giovanni Cantone

(Firme autografe omesse ai sensi del D.Lgs 39/93)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO **TERRITORIO AMBIENTE**SERVIZIO **DPC025 - POLITICA ENERGETICA e RISORSE DEL TERRITORIO**UFFICIO **RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

OGGETTO: L.R. n.54/1983 s.m.i. e D.G.R. n. 479/2010 – Completamento del risanamento ambientale di una ex-cava sita in Località “Filetto”, nel Comune di Giulianova (TE).
Ditta richiedente: SANCARMINE Cave S.r.l.
Autorizzazione al recupero ambientale

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**VISTI:**

- il R.D. 29 luglio 1927, n.1443 “Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere”;
- il D.P.R. 9 aprile 1959, n.128 “Norme di polizia delle miniere e delle cave”;
- la L.R. del 26 luglio 1983, n. 54 s.m.i. “Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo”, con particolare riferimento al Titolo II “Coltivazione di cave e torbiere”;
- D.G.R. n. 479/2010 “Direttive tecniche relative alle attività di recupero dei rifiuti assoggettate alle procedure semplificate ai sensi dell’art. 51, commi 1 e 5 della L.R. 19/12/2007, n. 45 e s.m.i.”

VISTA la nota trasmessa in data 12/01/2023 ed acquisita agli atti regionali in pari data al prot.n. 10972/23, con cui la Ditta SANCARMINE CAVE S.r.l. [in seguito: Ditta] - P. IVA 01655440673, con sede legale in Sant’Egidio alla Vibrata (TE) C.so Adriatico n.65, ha trasmesso istanza di riavvio dell’istruttoria finalizzata ad ottenere l’autorizzazione a realizzare il progetto di “restauro ambientale anche con recupero di rifiuti non pericolosi (DGR 479/2010) di una cava abbandonata” sita in Contrada Filetto nel Comune di Giulianova (TE), interessata da passata attività estrattiva rilasciata alla Ditta F.lli Gatti S.r.l. con DGR n.821/1986 e contraddistinta in Catasto terreni al Foglio n.31 Particelle nn.359-365-85-118-407-114-119/p-408/p;

EVIDENZIATO che la Ditta è stata incaricata dalla proprietà del fondo già oggetto di una pregressa attività estrattiva e l'intervento fa riferimento all’autorizzazione DGR 821 del 1986 a favore della Ditta F.lli Gatti Srl che nel frattempo è fallita senza completare i lavori di risanamento ambientale;

RICHIAMATO il Giudizio n. 3756 del 13/10/2022 con cui il CCR-VIA ha espresso parere favorevole, all’esclusione dalla procedura di V.I.A. relativa all’intervento proposto e riportato in oggetto;

VISTA l'Autorizzazione Paesaggistica 46/2023 rilasciata dal Comune di Giulianova alla Ditta in data 09/04/2025 ed acquisita al protocollo regionale n.194606/25 del 12/05/2025;

PRESO ATTO:

- del sopralluogo istruttorio effettuato in data 05/06/2025 sull'area interessata dell'intervento e del relativo verbale registrato al progr. Reg. n.6699/25, dal quale non sono emersi elementi ostativi al progetto di ripristino ambientale proposto;
- della piena disponibilità dei luoghi di cui al progetto depositato dalla Ditta;
- dell'esito positivo della Conferenza di Servizi relativa all'approvazione del progetto in istanza, indetta dal Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio con nota prot. 136593/24 del 29/03/2024 e viste, in particolare, le prescrizioni contenute nel Verbale redatto dal Responsabile del procedimento in data 24/06/2025 al prot. n. 262705/25;

PRESO ATTO, altresì, della nota PEC trasmessa dalla Ditta in data 18/06/2025 registrata al Protocollo regionale n. 255305/25 del 19/06/2025, con allegata documentazione integrativa in particolare:

- Appendice: Ripartizione materiali;
- Comunicazione nuovo Amministratore Unico;
- Richiesta di autorizzazione al Comune di Giulianova all'accesso e al transito dei veicoli utilizzati per l'attività di ripristino;

VERIFICATA l'iscrizione del Ditta nell'elenco delle imprese fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa – "White List" – presso la Prefettura della Provincia di Teramo;

TENUTO CONTO che prima dell'inizio dei lavori la Ditta dovrà presentare:

- istanza di adesione all'autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'art. 272, comma 3 del D.Lgs n. 152/2006 s.m.i., secondo quanto stabilito dalla D.G.R. 14 ottobre 2019, n.599 recante "Adozione Autorizzazione di carattere generale per gli stabilimenti in cui si svolgono Attività Estrattiva di Cava e trasporto [...] Impianti e attività in deroga";
- Copia della polizza fideiussoria, determinata sulla base delle indicazioni riportate nel Verbale della CdS, per un importo pari a Euro 64.800,00 (sessantaquattromilaottocento/00) stipulata e firmata digitalmente dalla Ditta SANCARMINE Cave S.r.l. in favore della Regione Abruzzo come Ente beneficiario;

PRECISATO, a tal proposito, che la garanzia fideiussoria:

- deve essere accordata da un Soggetto (Garante) legittimato ed abilitato dalla BANCA D'ITALIA al rilascio delle garanzie nei confronti della P.A. comprese le fideiussioni a favore di Enti e Amministrazioni pubbliche - a garanzia delle obbligazioni derivanti dalla esecuzione dei lavori di ripristino ambientale;
- deve permanere per l'intera durata degli obblighi assunti dal Contraente in forza della presente autorizzazione, ed è irrevocabile, incondizionata e di durata indeterminata;
- rimane valida fino a quando il Garante non sarà formalmente liberato, con apposito atto scritto, dal Beneficiario, a seguito della verifica dell'avvenuto completo adempimento, da parte del Contraente, di tutti gli obblighi di ripristino, risanamento e sistemazione ambientale previsti dalla normativa vigente e dalle prescrizioni autorizzative contenute nel presente provvedimento;

- pertanto, per quanto riguarda la “Durata del Contratto”, essa deve includere esplicitamente o implicitamente la seguente clausola: “*Durata sino a liberazione da parte del Beneficiario*”;

ATTESO che, secondo quanto disposto dalla D.G.R. n.479/2010, nonché ai sensi dell’art.10, comma 1, lett. c) della L.R. 54/83 s.m.i., il provvedimento di autorizzazione della cava in oggetto risulta di competenza della Giunta Regionale – Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di poter autorizzare il ripristino dell’area di cava di che trattasi, ai sensi della L.R. 54/1983 s.m.i., secondo il progetto presentato ed approvato in sede della richiamata Conferenza di Servizi ed alle condizioni cui la Ditta dovrà attenersi per il regolare svolgimento delle attività di ripristino della cava medesima;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto;

VISTA la L.R. n. 77 del 14.09.1999 concernente “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” ed in particolare l’art. 5, comma 2, lettera a) che prevede l’adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente riportate:

- A.** di autorizzare la Ditta SANCARMINE CAVE S.r.l. - P. IVA n. 01655440673, con sede legale in Sant’Egidio alla Vibrata (TE), C.so Adriatico, n.65, al “restauro ambientale anche con recupero di rifiuti non pericolosi di una cava abbandonata” situata in Località “Filetto”, nel Comune di Giulianova (TE), contraddistinta in Catasto terreni al Foglio n.31 Particelle nn.359-365-85-118-407-114-119/p-408/p, nel rispetto degli elaborati progettuali presentati in sede di istanza ed approvati in Conferenza di Servizi, alle seguenti norme e condizioni:

Art. 1

- La durata dell’attività di ripristino è fissata in anni 3 (tre) dalla data di notifica del presente provvedimento, con una volumetria massima di materiale da impiegare per il ripristino ambientale della cava di 54.000 mc, come da progetto presentato;
- Il termine massimo per l’inizio dei lavori è fissato in 90 (novanta) giorni dalla data di trasmissione del presente provvedimento;
- La potenzialità annua riferita all’operazione di recupero rifiuti R10 sarà pari a un quantitativo totale di 54.000 t di rifiuto codice CER 170504 conferito nei 3 (tre) anni;
- L’impiego ai fini del ripristino dei rifiuti non pericolosi potrà essere attuato solo a seguito di regolarizzazione, da parte della Ditta, della procedura di iscrizione al RIP per l’attività R10 (recupero ambientale) presso l’Amministrazione Provinciale di competenza ai sensi di quanto previsto dal DM 5/02/1998 s.m.i., dandone contezza al Servizio regionale competente;

Si prescrive, a tal proposito, che:

- I rifiuti non pericolosi destinati al ripristino ambientale, gestiti secondo l’iscrizione al RIP per lo svolgimento dell’attività R10, abbiano caratteristiche chimico-fisiche coerenti con la destinazione d’uso finale dell’area da recuperare, con riferimento ai parametri di cui alla Tab.1 dell’Allegato 5 alla Parte Quarta del D.Lgs 152/2006 s.m.i.;
- Il recupero mediante l’impiego dei rifiuti non pericolosi sia effettuato nel rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche previste dal DM 5/02/1998 per la singola tipologia autorizzata;

- Il restante materiale destinato al recupero ambientale della cava sarà costituito esclusivamente da 5.400 mc di materiale certificati EoW e 21.600 mc di materiali qualificati sottoprodotti;
- I materiali destinati al ripristino dovranno comunque essere compatibili con le caratteristiche idrogeologiche e geomorfologiche dell'area da recuperare;

Art. 2

Prima dell'inizio dei lavori.

La Ditta dovrà trasmettere al Comune, alla Regione e all'Autorità di Vigilanza e Controllo sulle cave, la documentazione di seguito elencata secondo le scadenze ivi riportate:

- almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio lavori, copia della Polizza fideiussoria di Euro 64.800,00 (sessantaquattromilaottocento/00) stipulata e firmata digitalmente dalla Ditta SANCARMINE Cave S.r.l. in favore della Regione Abruzzo come Ente beneficiario;
- almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio lavori, la copia della comunicazione di "messa in esercizio dell'impianto" di cui all' Art. 272 del D.Lgs n.152/2006 s.m.i., a seguito di istanza di cui alla D.G.R. 14 ottobre 2019, n. 599 *"Adozione Autorizzazione di carattere generale ... Impianti in deroga"*;
- almeno 8 (otto) giorni prima dell'inizio dei lavori (cfr. termine fissato dagli Artt. 24 e 28 del D.P.R. 128/1959 s.m.i.), la "Denuncia di esercizio" completa di idonea documentazione secondo quanto disposto al D.Lgs n. 624/1996, nonché copia della seguente documentazione:
 - DSS (Documento di Sicurezza e Salute) contenente la valutazione dei rischi specifica per il settore estrattivo e coerente con il programma di coltivazione;
 - Documentazione attestante le capacità e i requisiti professionali che devono essere posseduti da parte del Direttore responsabile e dei Sorveglianti, così come previsto dall'Art. 27 del D.P.R. n. 128/1959 s.m.i., dall'Art. 20 del D.Lgs n. 624/1996 s.m.i. e dall'Art. 32 del D.Lgs n. 81/2008 s.m.i.;
- Prima dell'avvio delle attività autorizzate, una Relazione tecnica da cui risulti che la Ditta ha provveduto a:
 - collocare ai vertici dell'area di cava, termini lapidei ben infissi (inamovibili) e visibili sul terreno: le coordinate dei vertici dovranno essere riportate su apposita planimetria alla scala 1:500;
 - perimetrare l'area sottoposta ad attività di ripristino ambientale con una recinzione stabile, provvista di avvisi e idonea chiusura delle vie di accesso;
 - sistemare idonea cartellonistica, comprendente altresì, l'indicazione dei riferimenti autorizzativi relativi al ripristino della cava stessa e al transito veicoli;

Durante l'esecuzione dei lavori, la Ditta dovrà:

- rispettare scrupolosamente la normativa ambientale e sulla Sicurezza e Salute dei Lavoratori con particolare riferimento al D.P.R. 128/1959 s.m.i., D.Lgs 624/1996 s.m.i., D.Lgs 81/2008, s.m.i., D.G.R. 599/2019;
- tenere in cava un registro dove annotare volumetrie e provenienza del materiale da utilizzare per il ritombamento;
- assicurare la stabilità dei versanti ed il riempimento uniforme su strati sovrapposti
- regolarizzare le depressioni ancora presenti in sito apportando in strati successivi i terreni individuati come utili, fino al raggiungimento della quota che dovrà raccordarsi

omogeneamente con i terreni circostanti. La modalità di messa in opera dei materiali di riempimento prevede la disposizione in strati sovrapposti con l'addensamento conseguito grazie ai passaggi dei mezzi per non compattare eccessivamente i terreni e lasciare loro un giusto grado di aerazione e porosità (cfr. "Ricomposizione ambientale di una cava dismessa attraverso una valorizzazione integrata delle risorse);

- fornire tutti i mezzi e la documentazione necessari per verificare i lavori e comunicare l'avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni, sia di verifica progettuale, che di Polizia Mineraria, nel rispetto dell'Art. 4 del D.Lgs 624/1996 s.m.i.;
- trasmettere annualmente al competente Servizio regionale copia dell'attestazione che i luoghi di lavoro, le attrezzature e gli impianti sono progettati, utilizzati e mantenuti in efficienza in modo sicuro, secondo quanto disposto all'art. 6, comma 2, D.Lgs 624/1996 s.m.i.;

Al termine dei lavori di ripristino ambientale, la Ditta dovrà:

- rimuovere tutte le pertinenze realizzate prima del recupero ambientale definitivo;
- trasmettere al Comune, al competente Servizio regionale e all'Autorità di Vigilanza e Controllo sulle cave, una dettagliata Perizia asseverata da un Tecnico Professionista e controfirmata dalla Ditta e dal Direttore dei Lavori;

Nel caso in cui la Ditta non riesca a provvedere al ripristino dell'area di cava entro tre mesi dai termini di scadenza della presente autorizzazione, i lavori potranno essere prorogati solo a seguito dell'esibizione del rinnovo del contratto di Polizza fideiussoria;

Per quanto riguarda il Collaudo e lo svincolo:

- il completamento del ripristino ambientale dell'area di cava sarà oggetto di apposito sopralluogo di collaudo, al quale saranno presenti il titolare della Ditta, il Direttore dei Lavori, i rappresentanti del Comune, dell'Ufficio Risorse Estrattive del Territorio e dell'Autorità di Vigilanza e Controllo sulle cave;
- lo svincolo della polizza fideiussoria avverrà da parte dell'Ufficio Risorse Estrattive del Territorio, solo a seguito del regolare esito del suddetto sopralluogo di collaudo e della verifica documentale del ripristino ambientale, secondo le previsioni progettuali e le relative prescrizioni, nonché agli esiti dell'Autorità di Vigilanza e Controllo sulle cave;

Nel caso in cui, trascorso il termine autorizzativo, non risultino eseguiti gli interventi di ripristino ambientale secondo gli elaborati progettuali presentati e nel rispetto della normativa di settore, l'Ufficio Risorse Estrattive avvierà il procedimento di escussione della polizza, secondo quanto disposto all'art. 29 della L.R. 54/1983 s.m.i.;

- B.** di trasmettere via PEC il presente provvedimento alla Ditta richiedente nonché alle seguenti Amministrazioni:
- Amministrazione comunale di Giulianova (TE);
 - Provincia di Teramo;
 - ARPA Abruzzo;
 - Gruppo Carabinieri Forestale di Teramo;
- C.** di disporre, ai sensi dell'Art. 17 della L.R. 54/1983 s.m.i., la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- D.** di dare atto che, contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990 s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo

Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT) o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di cui sopra.

L' Estensore
Fabiano Cilli

Il Responsabile dell'Ufficio
Giovanni Cantone

(Firme autografe omesse ai sensi del D.Lgs 39/93)

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
SERVIZIO POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO
UFFICIO RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO

OGGETTO: L.R. 54/1983 s.m.i. Cava di sabbia e ghiaia in Località "Piane Battaglie" nel Comune di Campi (TE).
Proroga e variante al progetto di coltivazione e ripristino ambientale
Ditta esercente: SO.CO.IN. S.a.s.
Parere regionale di competenza

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI:

- il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, recante norme sulla disciplina per la ricerca e la coltivazione delle miniere;
- il D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave;
- la L.R. 26 luglio 1983, n. 54 s.m.i., recante "Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo";

PREMESSO che nel Comune di Campi (TE), in località "Piane Battaglie", è attiva un'area estrattiva, individuata in Catasto Terreni al Foglio di mappa n.66, Particelle nn.366-346-349-92-8-341 e al Foglio di mappa n.56 Particelle nn.337-338, attualmente coltivata dalla Ditta SO.CO.IN. S.a.s., avente sede legale nel Comune di Teramo in Via Circonvallazione Ragusa n.51 – P.IVA 00886180678 [in seguito: Ditta], in forza dell'Autorizzazione Comunale rilasciata con provvedimento prot. n.4835 del 05/05/2009 (avente validità fino al 10/03/2019);

ACQUISITE le istanze, di seguito meglio identificate, con cui è stata rispettivamente richiesta la proroga dell'autorizzazione ai lavori di coltivazione e ripristino ambientale della cava per anni Dieci (fino al 14/01/2029), nonché la modifica all'avanzamento dei lotti di escavazione:

- istanza di proroga trasmessa dalla Ditta, registrata agli atti regionali con Prot. n. 11586/19 del 15/01/2019;
- istanza di modifica dell'avanzamento della coltivazione trasmessa dalla Ditta, registrata agli atti regionali con Prot. n. 0240131/20 del 07/08/2020;

DATO ATTO delle note trasmesse dal Servizio DPC025:

- prot. n.0371482/24 del 24/09/2024, contenente la richiesta di integrazioni finalizzata a definire l'istruttoria tecnica relativa alla suddetta istanza di proroga;
- prot. n.0179293/25 del 30/04/2025, con cui è stato richiesto alla Ditta l'invio del DSS aggiornato, recante esplicito riferimento all'attività di coltivazione di cava autorizzata con provvedimento comunale n. 4835 del 05/05/2009;

- prot. n.0345791/25 del 01/09/2025, con cui sono stati richiesti alla Ditta ulteriori documenti integrativi, costituiti nello specifico da relazione tecnica asseverata, cronoprogramma aggiornato delle attività e report fotografico;

PRESO ATTO delle seguenti note di risposta inoltrate dalla Ditta:

- nota del 09/12/2024 acquisita agli atti regionali al prot. n.0478380/24, corredata da documentazione integrativa di riscontro;
- nota del 05/05/2025 acquisita agli atti regionali al prot. n.183555/25, contenente la revisione del DSS con esplicito riferimento all'attività di cava in oggetto;
- nota del 26/09/2025 registrata in pari data agli atti regionali con Prot. n. 0380497/25 contenente documentazione integrativa;

VERIFICATO che la sunnominata relazione tecnica asseverata mostra che l'area utile a disposizione, all'interno della cava in oggetto, con esclusione delle fasce di rispetto, corrisponde a circa 123.600 m² e che il volume di materiale residuo ancora da movimentare è pari a 818.500 m³, estraibili dai Lotti n.4, attualmente in fase di coltivazione, e n.5 da avviare;

RITENUTO, per quanto sopra esposto:

- di poter esprimere parere favorevole all'approvazione della variante al progetto di coltivazione e ripristino;
- di poter esprimere parere favorevole alla proroga dell'autorizzazione alla coltivazione e ripristino della cava in oggetto, riferito al richiamato provvedimento comunale, per il tempo strettamente necessario al completamento dei lavori autorizzati, stimato in 10 (dieci) anni a partire dalla data di trasmissione dell'istanza di proroga, quindi fino al 14/01/2029;

RICHIAMATI:

- il comma 2, Art. 5 della L.R. n. 54/1983 s.m.i. inerente al "parere obbligatorio e vincolante" a cura dell'Autorità regionale competente [ora: Servizio DPC025 – Politica Energetica e Risorse del Territorio];
- il comma 1, lett. d) Art. 10 della L.R. n. 54/1983 s.m.i., ai sensi del quale il provvedimento autorizzatorio di cui all'oggetto, risulta di competenza del Comune di Campi (TE);

DATO ATTO della regolarità tecnico-amministrativa del presente atto;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

A. di esprimere, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della L.R. 54/1983 s.m.i., **parere favorevole:**

- **al progetto di variante per la coltivazione e il ripristino ambientale** della cava in Località "Piane Battaglie" nel Comune di Campi (TE), in conformità della documentazione tecnico-progettuale allegata alle istanze presentata dalla Ditta SO.CO.IN. S.a.s., avente sede legale nel Comune di Teramo in Via Circonvallazione Ragusa n.51 – P.IVA 00886180678;
- **alla proroga di ulteriori 10 anni dell'Autorizzazione comunale alla coltivazione e ripristino ambientale** dell'area di cava sita in località "Piane Battaglie" nel Comune di Campi (TE), rilasciata alla Ditta SO.CO.IN. S.a.s., con Provvedimento prot. n.4835 del 05/05/2009 (avente validità fino al 10/03/2019);

- B. di stabilire**, pertanto, che il termine massimo per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'autorizzazione comunale richiamata in premessa – comprensivi sia del completamento delle attività estrattive e di sistemazione ambientale già autorizzate secondo la variante progettuale richiesta – è fissato in ulteriori anni 10 (dieci) decorrenti dalla data di trasmissione dell'istanza di proroga, quindi fino al 14/01/2029;
- C. di demandare** al Comune di Campli (TE), ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 1, lett. d), della L.R. n. 54/1983 s.m.i., il rilascio dell'autorizzazione alla variante e della proroga di cui sopra, alle seguenti ulteriori condizioni rispetto a quelle già disposte con i precedenti atti autorizzativi, alle quali la Ditta richiedente dovrà attenersi:

Art. 1

- La volumetria residua di materiale lordo estraibile, in riferimento al progetto di variante, è pari a 818.500 m³, relativamente ai Lotti residui nn.4 e 5
- La Ditta dovrà realizzare i lavori nel pieno rispetto del presente parere, nonché in totale conformità al progetto originario allegato all'Autorizzazione Comunale iniziale, che resta pienamente vigente per quanto non modificato dalla variante stessa;
- La polizza fideiussoria a garanzia del ripristino ambientale dovrà essere mantenuta in vigore e potrà essere svincolata solo dopo l'accertamento del regolare ripristino dell'area di cava;

Art. 2

Durante l'esecuzione dei lavori, la Ditta dovrà operare nel pieno rispetto di tutte le disposizioni vigenti in materia mineraria, ambientale, di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché a salvaguardia della pubblica incolumità.

Alla fine dei lavori, il completamento del ripristino ambientale dell'area di cava sarà oggetto di apposito sopralluogo di collaudo che sarà disposto a seguito della trasmissione, da parte della Ditta, di una Perizia asseverata da un Tecnico Professionista e controfirmata dalla Ditta e dal Direttore dei Lavori. Al sopralluogo saranno presenti il Titolare della Ditta, il Direttore dei Lavori, i rappresentanti del Comune, dell'Ufficio regionale Attività Estrattive e della Autorità di Vigilanza e Controllo sulle cave.

Art. 3

L'autorizzazione allo svincolo della polizza fideiussoria di cui all'Art.1 sarà rilasciata dall'Ufficio regionale Risorse Estrattive del Territorio solo a seguito del regolare esito del suddetto sopralluogo di collaudo e della verifica documentale del ripristino ambientale, secondo le previsioni progettuali e le relative prescrizioni, nonché agli esiti dell'Autorità di Vigilanza e Controllo sulle cave. Nel caso in cui, trascorso il termine autorizzativo, non risultino eseguiti gli interventi di ripristino ambientale, l'Ufficio Risorse Estrattive si riserva di avviare il procedimento di escussione della polizza, secondo quanto disposto all'art. 29 della L.R. 54/1983 s.m.i.

Art. 4

Nel rispetto dell'Art. 4 ("Esercizio della vigilanza") del D.Lgs 624/1996, la Ditta dovrà fornire tutti i mezzi necessari per verificare i lavori e comunicare l'avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di Polizia Mineraria.

Art. 5

La Ditta ha l'obbligo di fornire entro e non oltre la data del 30 aprile di ogni anno, e comunque quando l'Ufficio Regionale Risorse Estrattive lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all'attività estrattiva dell'anno precedente. In mancanza di tale adempimento, l'Ufficio, dopo ulteriore avviso, dispone l'irrogazione delle sanzioni previste.

Art. 6

È previsto l'avvio del procedimento di decadenza a carico della Ditta, a seguito dell'avvenuto accertamento di una o più delle seguenti inadempienze:

- Reiterate violazioni delle Norme di Polizia Mineraria e di Sicurezza sul Lavoro;
- Mancata osservanza delle prescrizioni tecniche, operative o ambientali previste dalla Autorizzazione o da atti autorizzativi connessi;
- Inadempimento dei previsti obblighi economici, amministrativi o fideiussori;
- Mancata esecuzione delle attività di recupero ambientale e di sistemazione finale;
- Sopravvenuta carenza dei requisiti soggettivi o oggettivi richiesti dalla normativa vigente;

D. di disporre:

- la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- la trasmissione via PEC del presente provvedimento all'Amministrazione Comunale di Campi (TE) per il seguito di competenza, nonché:
 - alla Ditta SO.CO.IN. S.a.s.;
 - al Gruppo Carabinieri Forestale di Teramo;
 - al Nucleo Carabinieri Forestale di Nereto;
 - all'ARPA Abruzzo - Distretto di Teramo;

E. di dare atto che, avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990 s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT) o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di cui sopra.

Il Responsabile dell'Ufficio

Giovanni Cantone

(Firma autografa omessa ai sensi del D.Lgs 39/1993)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

REGIONE
ABRUZZODIPARTIMENTO: **TERRITORIO AMBIENTE**SERVIZIO: **POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO**UFFICIO: **RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO****OGGETTO: Metanodotto "Allacciamento Petrolbitumi di San Salvo (CH) DN 100 (4'') DP 75 bar" in Comune di San Salvo (CH).**

Società proponente: Snam Rete Gas S.p.A. (C.F. e P. IVA 10238291008) con sede legale in San Donato Milanese (MI).

Autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio del metanodotto ed opere connesse con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità. Art. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. n. 327/2001 s.m.i.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI:

- il D.Lgs n.164/2000 s.m.i., - "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144.";
- il D.P.R. 327/2001 s.m.i., recante le disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità per le infrastrutture lineari energetiche;
- la L.R. 7/2010 – "Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità";

PREMESSO che:

- con istanza DI.SOR/LAV/PAV/prot. n. 591 del 05/05/2025, acquisita in data 06/05/2025 agli atti regionali con Prot. n. 0186208/25, la Società Snam Rete Gas S.p.A. (CF e P.IVA n. 10238291008) [in seguito: Proponente], con sede legale in San Donato Milanese – Piazza Santa Barbara n. 7, Cap 20097 ed uffici in Bari – Vico Capurso n. 3, Cap 70126, Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A., ha presentato alla Regione Abruzzo il progetto per la realizzazione, nel Comune di San Salvo (CH), del metanodotto denominato "**Allacciamento Petrolbitumi di San Salvo (CH) DN 100 (4'') DP 75 bar" in Comune di San Salvo (CH)**", di proprietà della Snam Rete Gas S.p.A., ed ha richiesto il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. n. 327/2001 s.m.i.;
- nella medesima istanza la Società proponente ha dichiarato che, a seguito dell'emanazione del D.L. n. 77/2021 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito con la L. n. 108/2021, ai sensi dell'art. 7-*bis*, comma 2-*bis* del D.Lgs n. 152/2006 s.m.i., la tipologia di opera in progetto, nonché le opere ad essa connesse, costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;

- il Proponente, che svolge attività di trasporto di gas naturale definita di interesse pubblico ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 23/05/2000 n. 164, ha inoltre dichiarato che l'opera è necessaria al fine di assicurare la fornitura di gas metano al cliente finale che ha fatto richiesta di allacciamento, ovvero fornire il gas naturale all'impianto di distribuzione carburanti della Società Petrolbitumi S.r.l., in Loc. Bufalara, in Comune di San Salvo (CH);
- Il nuovo allacciamento, della lunghezza complessiva pari a circa 16,00 (sedici) metri, avrà origine dal metanodotto in esercizio, di proprietà Snam Rete Gas S.p.A., denominato "*Potenziamento Derivazione per Vasto DN 250 (10") - 64 bar*", mediante stacco con metodologia "Tapping Machine" e terminerà all'interno dell'area "Petrolbitumi" mediante la realizzazione di un punto di riconsegna (PDR), costituito da un impianto di tipo PIDA;

PRESO ATTO che l'endoprocedimento espropriativo, avviato il 10/07/2025 e conclusosi in data 30/09/2025, si è svolto a cura del Servizio regionale DPE015 Genio Civile Pescara - Ufficio Espropri, secondo il seguente iter:

- il Servizio Genio Civile Pescara – Ufficio Espropri, per il tramite del Proponente, ha dato comunicazione agli intestatari catastali delle aree interessate dall'intervento dell'avvio del procedimento per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'opera;
- l'Avviso Pubblico prot. n. 0289824/25 del 10/07/2025 è stato pubblicato sul sito web regionale, sul quotidiano nazionale "Il Giornale", sull'edizione locale de "Il Messaggero" e all'Albo Pretorio del Comune di San Salvo (CH) dal 22/07/2025 al 11/08/2025, al fine di garantire a tutti i soggetti interessati che risultano irreperibili o deceduti e in assenza del proprietario attuale, di effettuare osservazioni prima che venga approvato il progetto ed autorizzata l'opera;
- con nota prot. 0385527/25 del 30/09/2025 l'Ufficio Regionale Espropri ha trasmesso la "*Relazione sul procedimento espropriativo*" relativa al procedimento di autorizzazione del metanodotto indicato in oggetto, con cui ha comunicato che, a seguito della pubblicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 52 ter del DPR 327/2001 s.m.i. e del ricevimento delle comunicazioni trasmesse agli intestatari catastali delle aree interessate dall'intervento, trascorsi trenta giorni, all'Ufficio Espropri e al Promotore Snam Rete Gas S.p.A. non sono pervenute osservazioni scritte, ritenendo quindi conclusa la fase di avvio del procedimento espropriativo.

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 52 *quater* del D.P.R. n. 327/2001 s.m.i., l'accertamento della conformità urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, sono effettuate nell'ambito di un procedimento unico, mediante indizione di una Conferenza di Servizi ai sensi della L. n. 241/1990 s.m.i.;

RICHIAMATA la procedura di Conferenza di Servizi per l'acquisizione dei pareri da parte delle Amministrazioni e Soggetti chiamati ad esprimersi sull'opera, indetta con nota Prot. n. 0292340/25

del 11/07/2025 svoltasi in modalità asincrona e in forma semplificata ai sensi dell'Art. 14 *bis* della richiamata L. 241/1990 s.m.i., così come richiamato dall'art. 52 *quater* del D.P.R. n. 327/2001 s.m.i.;

PRESO ATTO:

- che la suddetta Conferenza di Servizi si è conclusa positivamente in data 09/10/2025, come si evince dal relativo Verbale redatto in pari data dal Responsabile del procedimento e trasmesso, con Prot. n. 0397990/25 del 09/10/2025, unitamente a tutti i pareri e le prescrizioni pervenute, alle Amministrazioni e Soggetti coinvolti;
- del contenuto del richiamato Verbale del 09/10/2025 con cui il Responsabile del procedimento conclude positivamente la Conferenza di Servizi, accogliendo i pareri e le prescrizioni pervenute dalle Amministrazioni e Soggetti chiamati ad esprimersi sull'opera, senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della richiamata Conferenza di Servizi;

RITENUTO di fare propria la conclusione favorevole della Conferenza di Servizi conclusasi con la trasmissione del Verbale del 09/10/2025 e, conseguentemente, di procedere al rilascio del provvedimento autorizzatorio per la realizzazione e l'esercizio dell'opera denominata ***Metanodotto "Allacciamento PDR Petrolbitumi di San Salvo (CH) DN 100 (4") - 75 bar" ed opere connesse in Comune di San Salvo (CH)***, conformemente al progetto presentato dalla Società Snam Rete Gas S.p.A. ed in ottemperanza ai pareri e prescrizioni fornite dalle Amministrazioni e Soggetti chiamati ad esprimersi sull'opera, resi disponibili tramite [LINK](#) alle medesime Amministrazioni e Soggetti coinvolti e presso cui è reperibile anche il richiamato Verbale conclusivo del 09/10/2025;

ATTESO che il presente provvedimento, emanato a conclusione del suddetto procedimento unico, sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture energetiche e costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti;

RITENUTO, anche in riferimento al riordino delle funzioni amministrative delle Province, operata con L.R. 32/2015, che si debba procedere al rilascio della autorizzazione in modo da corrispondere alla richiesta avanzata dalla Società Snam Rete Gas S.p.A., a conclusione del procedimento in corso e per il quale si è conclusa favorevolmente la Conferenza di Servizi;

D E T E R M I N A

- A. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con particolare riferimento al Verbale della Conferenza di Servizi del 09/10/2025, il cui contenuto qui s'intende integralmente trascritto;
- B. di approvare il progetto definitivo dell'opera denominata ***Metanodotto "Allacciamento PDR Petrolbitumi di San Salvo (CH) DN 100 (4") - 75 bar" ed opere connesse in Comune di San Salvo (CH)***, presentato dalla Società Snam Rete Gas S.p.A., secondo gli elaborati allegati

all'istanza presentata dalla medesima Società proponente e nella piena osservanza di tutte le prescrizioni fornite dalle Amministrazioni e Soggetti che sono stati chiamati ad esprimersi sull'opera nell'ambito della Conferenza di Servizi e tenuto conto del Verbale conclusivo della Conferenza di Servizi del 09/10/2025, documentazione resa disponibile tramite [LINK](#) alle medesime Amministrazioni e Soggetti coinvolti;

- C.** di dare atto che ai sensi dell'art. 52 *quater* del DPR 327/2001 s.m.i., l'esito positivo della Conferenza di Servizi, di cui il presente provvedimento costituisce l'atto conclusivo, implica l'accertamento della conformità urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità;
- D.** di autorizzare, ai sensi dell'art 52 *quater*, comma 3, del DPR 327/2001 s.m.i., la Società Snam Rete Gas S.p.A. (C.F. e P. IVA 10238291008) con sede legale in San Donato Milanese (MI), alla realizzazione e all'esercizio del metanodotto ed opere connesse di che trattasi, nel rigoroso rispetto di tutte le prescrizioni formulate nei pareri espressi dalle Amministrazioni chiamate a pronunciarsi nel procedimento unico di cui alla presente determinazione;
- E.** di dare atto che, ai sensi del medesimo art 52 *quater*, comma 3 del DPR 327/2001 s.m.i., la presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente in materia di sicurezza, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture energetiche di che trattasi e costituisce, ove necessario, variazione degli strumenti urbanistici vigenti;
- F.** di fissare i termini di inizio dei lavori di costruzione delle opere in progetto entro tre anni dalla data di emanazione del presente provvedimento e di ultimazione entro i successivi cinque anni, salvo proroghe motivate concesse per motivi non dipendenti dalla Società Snam Rete Gas S.p.A.;
- G.** di fare obbligo alla Società Snam Rete Gas S.p.A. di provvedere, in conformità all'art. 52 *quater* comma 7, a dare notizia agli interessati della conclusione del procedimento unico di cui al presente provvedimento, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 17, comma 2 del D.P.R. 327/2001;
- H.** di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT);
- I.** di stabilire che gli asservimenti e le occupazioni temporanee delle aree interessate dall'intervento con emissione del decreto di cui all'art. 52 *octies* del DPR 327/2001 s.m.i., potranno compiersi entro cinque anni decorrenti dalla data di efficacia del presente atto, efficacia che si intende disposta, ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 11/1999, con la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT), salvo proroghe motivate concesse per motivi non dipendenti dalla Società Snam Rete Gas S.p.A.;
- J.** di precisare che Snam Rete Gas S.p.A. assume la piena responsabilità, sia per quanto riguarda i diritti di terzi e degli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando la Regione Abruzzo da qualsiasi responsabilità o pretesa da parte di terzi che si ritenessero

danneggiati, sia per la risoluzione di eventuali interferenze tecniche puntuali che potranno sorgere in fase esecutiva delle opere previste in progetto;

- K.** di prendere atto che, per tutto quanto non espressamente menzionato in materia di espropriazione di infrastrutture lineari energetiche, si faccia riferimento al vigente testo del DPR 327/2001 s.m.i., nonché all'Art. 5 della L.R. n. 7/2010 "Disposizioni regionali in materia di espropriazioni per Pubblica Utilità";
- L.** di fare obbligo alla Società Snam Rete Gas S.p.A. di provvedere al pagamento dei costi istruttori relativi alla gestione del procedimento unico, nella misura e secondo le modalità che saranno stabilite dalla Regione Abruzzo;
- M.** di trasmettere, per i successivi adempimenti, il presente provvedimento tramite PEC alla Società Proponente Snam Rete Gas S.p.A. ed al Comune di San Salvo (CH) per la pubblicazione all'Albo Pretorio;
- N.** di dare atto che, contro il presente provvedimento, come prevede l'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 90 n. 241 s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT) o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di cui sopra.

L'Estensore

Luca Di Marino

Il Responsabile dell'Ufficio

Giovanni Cantone

(Firme autografe omesse ai sensi del D.Lgs 39/93)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO



Dipartimento Presidenza-Programmazione-Turismo

Servizio Assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale

Promulgazione Leggi ed emanazione Regolamenti. Affari generali.
B.U.R.A.T

Telefono centralino 0862 3631

Web bura.regione.abruzzo.it

PEC bura@pec.regione.abruzzo.it